

Allegato A

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE**

2019-2021

Indice

Introduzione

- 1.1. Il contesto normativo nazionale di riferimento
- 1.2. Il contesto demografico e socio-economico
- 1.3. La presenza nel territorio di fenomeni di illegalità economica e criminalità organizzata
- 1.4. Il contesto organizzativo del Consiglio regionale

Sezione I

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 2.1. Gli obiettivi, i contenuti e il percorso per la sua definizione
- 2.2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), elemento costitutivo del ciclo di gestione delle prestazioni e dei risultati
- 2.3. I soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione del PTPC
 - 2.3.1. L'Ufficio di presidenza
 - 2.3.2. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT)
 - 2.3.3. La dirigenza
 - 2.3.4. I referenti
 - 2.3.5. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
 - 2.3.6. La struttura competente per i procedimenti disciplinari
 - 2.3.7. Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)
 - 2.3.8. Il personale del Consiglio regionale
 - 2.3.9. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione
- 2.4. La gestione del rischio
- 2.5. Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale
 - 2.5.1. Il Codice di comportamento del personale
 - 2.5.2. Formazione
 - 2.5.3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
 - 2.5.4. Rotazione del personale
 - 2.5.5. Incarichi vietati ai dipendenti
 - 2.5.6. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi
 - 2.5.7. Inconferibilità e incompatibilità per nomine o atti elettivi di competenza del Consiglio regionale
 - 2.5.8. Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001 (cd. divieto di pantouflage)
 - 2.5.9. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o siano destinatari di autorizzazioni o concessioni di vantaggi economici comunque denominati.
 - 2.5.10. Divieti di far parte di commissioni e di assegnazione a determinati uffici in caso di condanna penale per delitti contro la PA
 - 2.5.11. Patti di integrità
 - 2.5.12. Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti
- 2.6. Ulteriori misure e iniziative

- 2.6.1. Misure per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 75/2017
- 2.6.2. Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture
- 2.6.3. Le Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in attuazione del d.lgs. 50/2016
- 2.6.4. Le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
- 3. Monitoraggio sull'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione
- 4. Diffusione di buone pratiche e valori
- 5. Disciplina della procedura per l'aggiornamento annuale del PTPC

Sezione II

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

- 6. La Trasparenza
 - 6.1. Tipologia dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione: individuazione delle strutture organizzative competenti alla trasmissione e pubblicazione
 - 6.2. Limiti alla trasparenza
 - 6.3. Decorrenza e durata della pubblicazione
 - 6.4. Accesso civico
 - 7. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza
 - 8. Compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in relazione agli obiettivi di trasparenza
 - 9. Misure ulteriori per la trasparenza
 - 10. Rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente
 - 11. Obiettivi di accessibilità
 - 12. Iniziative per la comunicazione e per la partecipazione. Giornata della Trasparenza

Allegato 1 (A1) - Organigramma delle strutture organizzative del Consiglio regionale

Allegato 2 (A2) - Quadro riepilogativo dei processi

Allegato 3 (A3) - Analisi del rischio e individuazione delle misure per prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi

Allegato 4 (A4) - Tabella riepilogativa dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasparenza, con l'individuazione dei responsabili della trasmissione

Allegato 5 (A5) - Cronoprogramma degli adempimenti degli uffici

Introduzione

1.1. Il contesto normativo nazionale di riferimento

In attuazione dell'articolo 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), l'organo di indirizzo politico è tenuto ogni anno ad adottare, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT), un nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) che costituisce un aggiornamento di quello precedente, in particolare attraverso modifiche tese a recepire gli indirizzi espressi e le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) negli atti adottati dalla stessa nell'anno in corso. Con riferimento al presente PTPC 2019 - 2021, l'atto dell'ANAC che sicuramente rileva è la delibera 21 novembre 2018, n. 1074¹.

Per il Consiglio regionale, quindi, il presente PTPC 2019 - 2021 riveste, unitamente al PNA, un ruolo di primo piano nel sistema di prevenzione della corruzione delineato dalla legge 190/2012, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale una disciplina organica volta, prioritariamente, a prevenire l'insorgenza di fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione.

Con tale legge, si è inteso dar seguito a quanto previsto dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, con la quale il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata sei anni prima.

In attuazione della legge 190/2012 sono stati emanati:

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)²;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Da menzionare anche l'Intesa sancita il 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012, con la quale sono stati previsti una serie di adempimenti da parte delle amministrazioni regionali e locali - menzionati nelle edizioni precedenti del PTPC - per la fase di prima applicazione della stessa legge.

¹ L'Aggiornamento 2018 al PNA contiene una prima parte concernente la generalità delle amministrazioni, mentre i paragrafi successivi concernono approfondimenti relativi alle Agenzie Fiscali, procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione nonché semplificazioni per i piccoli Comuni.

² Tale decreto legislativo è stato profondamente novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), attuativo di una delle deleghe conferite dal Parlamento al Governo mediante la legge 7 agosto 2015, n. 124.

La legge 190/2012 è stata poi oggetto di diverse modifiche, delle quali le più rilevanti sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Appare opportuno poi ricordare che con la legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), il Parlamento ha approvato una rilevante riforma dell'istituto del *whistleblowing*, introdotto dalla legge 190/2012, i cui contenuti sono menzionati nel paragrafo del presente PTPC relativo alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti.

Risulta opportuno evidenziare, inoltre, che il 25 maggio 2018 ha trovato applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato RGPD, e che con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il legislatore statale ha adeguato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) alle disposizioni dello stesso RGPD. Nella Sezione II del presente PTPC, di specifica trattazione della materia trasparenza in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43 del d.lgs. 33/2013, si è provveduto anche a dare conto del percorso intrapreso dal Consiglio regionale per adeguare il proprio ordinamento al RGPD.

1.2. Il contesto demografico e socio-economico

La popolazione complessiva residente nel Lazio, risultata in costante aumento fino al 2015 e rimasta pressoché stabile nell'anno 2016, ha fatto registrare poi un leggero decremento nel 2017, con **5.896.693** residenti a fronte di **5.898.124** al 31 dicembre 2016 (dati rilevati dall'ISTAT), così distribuiti: **provincia di Frosinone 490.632; provincia di Latina 575.577; Città metropolitana di Roma Capitale 4.355.725; provincia di Rieti 156.554; provincia di Viterbo 318.205.**

Il saldo negativo delle nascite rispetto ai decessi, riscontrato a partire dal 2012, è aumentato sensibilmente, in particolare, nell'anno 2017, anno in cui le prime risultano essere state 44.573 a fronte di 59.951 decessi. Tale fenomeno è comune a tutte e cinque le province, ma assume proporzioni preoccupanti per quella di Rieti, ove il numero dei decessi continua a essere doppio rispetto ai nuovi nati (2.022 contro 1.008)³.

L'economia della Regione si caratterizza per la presenza rilevante di occupati nel settore terziario e, in particolare, nella pubblica amministrazione. Tale peculiarità ha consentito all'economia regionale, negli anni scorsi, di risentire meno di altre regioni della situazione di sostanziale stagnazione economica.

La situazione congiunturale ha avuto dei riflessi sul fronte occupazionale generale che ha raggiunto nell'anno 2013 un picco negativo del numero di inoccupati pari al 12,3% della popolazione in età di lavoro⁴.

Nel 2014 il quadro congiunturale regionale aveva già mostrato segnali di recupero, con un aumento del PIL pari all'1,4% rispetto all'anno precedente. Nel 2015 il prodotto è ulteriormente cresciuto, sia pure con un modesto 0,8%, in linea con la media nazionale⁵.

Nel 2016 l'attività economica nel Lazio risulta moderatamente aumentata nel settore industriale, aumento determinato dalla domanda estera. La ripresa dei consumi, soprattutto in beni durevoli, e l'aumento dei flussi turistici ha avuto un influsso positivo nel settore dei servizi, mentre quello edilizio, già in significativo calo, non ha mostrato segni di ripresa. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l'occupazione è cresciuta nel settore dei servizi, mentre è ancora calata

³ Fonte ISTAT, elaborazione: www.tuttitalia.it.

⁴ Unioncamere Lazio, Relazione sulla situazione economica del Lazio 2013/2014, Franco Angeli, 2014 Milano.

⁵ Fonte Prometeia, citata nella pubblicazione della Banca d'Italia "L'economia del Lazio", giugno 2016, pag. 6.

nell'industria e nelle costruzioni. Risulta diminuito il numero di giovani non occupati, che non studiano e non sono inseriti in un percorso di formazione, anche se tale numero continua a essere alto. Come riporta l'indagine della Banca d'Italia⁶, *“l'aumento degli occupati, concentrato nel lavoro dipendente e nei lavoratori più anziani, si è accompagnato alla crescita delle ore lavorate. Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni e il tasso di disoccupazione sono ulteriormente diminuiti. A partire dalla crisi, oltre il 60 per cento di coloro che hanno perso un lavoro dipendente ha trovato un nuovo impiego entro tre anni; la percentuale è maggiore per i più istruiti”*.

Sempre nel 2016, il mercato degli immobili residenziali ha visto un aumento delle transazioni e i prezzi degli stessi hanno registrato una flessione più attenuata rispetto al 2015.

Nei primi nove mesi del 2017 è proseguita una moderata espansione dell'economia laziale, in particolare nei servizi - settore del turismo - e nell'industria chimica, metalmeccanica e, più in generale, in quei settori che tradizionalmente esportano all'estero i loro prodotti⁷. Una nota particolarmente critica è rappresentata dall'ulteriore diminuzione dell'attività edilizia.

Come riporta la più recente indagine della Banca d'Italia sullo stato dell'economia del Lazio, *“Nella prima parte del 2018 la crescita dei livelli di attività è stata più debole di quella registrata l'anno precedente. L'andamento congiunturale è stato più favorevole per le imprese industriali e le aziende di maggiori dimensioni. La spesa per investimenti è stata contenuta.*

Nel comparto industriale il fatturato si è moderatamente espanso e gli investimenti sono aumentati. Dopo la forte crescita del 2017 le esportazioni sono diminuite; vi ha contribuito la flessione nei comparti della metalmeccanica e della chimica. Nel settore delle costruzioni la produzione ha ristagnato, mentre in quello immobiliare le compravendite sono aumentate a un ritmo inferiore a quello medio nazionale ed è proseguita la flessione dei prezzi.

Nei servizi il tono congiunturale si è indebolito e gli investimenti sono lievemente calati. La crescita del fatturato ha interessato solo le imprese di maggiori dimensioni, mentre per le più piccole si è registrato un calo. Le presenze di turisti e la spesa dei viaggiatori esteri, al contrario, hanno continuato a espandersi.

*Nel mercato del lavoro l'occupazione è aumentata a un tasso inferiore a quello registrato nel 2017; al calo degli occupati nei servizi e nelle costruzioni si è contrapposta una crescita nell'industria e in agricoltura. L'aumento ha interessato i lavoratori dipendenti, soprattutto a tempo determinato. Il tasso di disoccupazione è aumentato, anche per la riduzione del fenomeno dello scoraggiamento, e il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è diminuito”*⁸.

1.3. La presenza nel territorio di fenomeni di illegalità economica e criminalità organizzata

Parallelamente alla congiuntura economica generale degli ultimi anni si sono evidenziate virulenti manifestazioni di illegalità economica, che si traducono anche in reati contro la PA, in diversi casi correlate alla presenza di forme di criminalità organizzata.

Quest'ultima, non vede *“un soggetto in posizione di forza e quindi di preminenza sugli altri ma sullo stesso territorio convivono e interagiscono diverse organizzazioni criminali, innanzitutto gruppi che costituiscono proiezioni delle mafie tradizionali. Insieme a queste proiezioni sullo stesso territorio coesistono inoltre gruppi criminali che danno vita, come abbiamo visto a proprie associazioni di matrice autoctona accomunate dall'utilizzo del cosiddetto metodo mafioso. Si*

⁶ Pubblicazione della Banca d'Italia *“Economie regionali. L'economia del Lazio”*, Num. 12 - giugno 2017, pag. 5.

⁷ Si veda l'aggiornamento, rubricato *“Aggiornamento congiunturale”*, della pubblicazione indicata alla nota 6.

⁸ Pubblicazione della Banca d'Italia *“Economie regionali. L'economia del Lazio”*, Aggiornamento congiunturale Num. 36 - novembre 2018, pag. 5.

*determina così un perverso scambio di utilità criminali tra gruppi mafiosi e criminali che si riconoscono e si rispettano reciprocamente”*⁹.

Per quanto concerne la criminalità organizzata, dalla “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”, presentata dal Ministro Alfano alla Camera dei Deputati il 25 febbraio 2015¹⁰, il Lazio, “*per la sua posizione geografica...e la presenza della Capitale, si conferma una regione che favorisce la penetrazione tanto delle tradizionali organizzazioni mafiose nazionali che di quelle straniere*”. Inoltre, “*pur escludendo il controllo sistematico del territorio in analogia a quanto esercitato nelle aree di origine, il Lazio e, segnatamente Roma, costituisce un luogo strategico per le organizzazioni di matrice mafiosa: cosa nostra siciliana e ‘ndrangheta, in particolare, ai fini del riciclaggio; camorra quanto al riciclaggio dei proventi illeciti ed il supporto ai latitanti*.”. Sempre secondo tale Relazione, sia “cosa nostra” che la “camorra” si sono dedicate a investimenti e a infiltrazioni nel tessuto socio-economico e della pubblica amministrazione per l’acquisizione e la gestione di appalti, utilizzando talvolta specifiche professionalità.

Nella provincia di Roma, in particolare, risultano operare gruppi di criminalità organizzata dediti prevalentemente al riciclaggio. Le mafie risultano investire principalmente in ristoranti ed esercizi commerciali, sia a Roma che sul litorale romano¹¹.

Nel proprio intervento presso la “Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro” - Bruxelles 18 giugno 2013 - il Direttore della Direzione investigativa antimafia - DIA ha ricordato come l’azione della criminalità organizzata “*incide pesantemente sull’economia globalizzata, riuscendo a sfruttarne le debolezze e le fragilità mediante sofisticate condotte illecite transnazionali, poste in essere dalle associazioni mafiose in cooperazione tra di loro....Esse sono in grado di riciclare/reinvestire enormi capitali, derivanti dai lucrosi traffici illeciti, che, reinseriti nel tessuto sano dell’economia, rappresentano una seria minaccia per la libertà d’impresa economica e di concorrenza, per via dei gravi effetti distorsivi prodotti. Tale problema diventa ancor più rilevante in un periodo di grave crisi economico-finanziaria, come quello attuale, caratterizzato oltretutto da una forte stretta creditizia. L’impresa mafiosa gode, infatti, di enormi vantaggi rispetto all’imprenditore onesto, in quanto dispone di capitali virtualmente illimitati e a costo zero. Inoltre, grazie a questa grande disponibilità finanziaria, nella realizzazione dei suoi programmi delittuosi, la criminalità organizzata tende sempre più a condizionare le attività della pubblica amministrazione, a intromettersi nei relativi circuiti finanziari, ad assicurarsi la connivenza di rappresentanti dell’area politico-amministrativa e dell’imprenditoria. In base alle esperienze operative fin qui maturate, il condizionamento dell’apparato politico-amministrativo si manifesta, prevalentemente, nei settori degli appalti e dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche; dei finanziamenti pubblici; dello smaltimento dei rifiuti; dei contratti diretti all’acquisizione di beni di ogni tipo ed alla gestione di servizi”*¹².

L’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione, che ogni anno redige il Rapporto Mafie nel Lazio, ha rilevato che nel territorio regionale sono presenti 92 organizzazioni criminali. Si tratta di clan delle mafie storiche e gruppi criminali locali che operano anche in sinergia tra loro. In particolare, “*I clan condizionano e mettono a rischio il regolare svolgimento delle attività amministrative, commettono reati in ambito finanziario, occupano gran parte del mercato immobiliare, della ristorazione, della filiera del gioco d’azzardo e, attraverso diverse forme di condizionamento, del comparto alberghiero-turistico-balneare*”.

⁹ Rapporto dell’Osservatorio mafie nel Lazio 2016, a cura dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità, pag. 14.

¹⁰ http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17@categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria

¹¹ Idem nota 10.

¹² Relazione pubblicata in:

<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130627ATT68701/20130627ATT68701EN.pdf>

Nel corso del 2017 si è concluso, con diverse condanne, il procedimento di primo grado relativo alle note vicende di “mafia capitale”.

Pur tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di escludere, a carico dei componenti l’organizzazione criminale, l’elemento dell’assimilabilità alle associazioni mafiose che, qualora accertato, avrebbe comportato un aggravamento dell’entità delle pene inflitte, poiché, secondo il Tribunale, “*ai fini del reato di cui all’ art. 416 bis c.p., è necessario l’impiego del metodo mafioso e, dunque, il reato non si configura quando il risultato illecito sia conseguito con il ricorso sistematico alla corruzione, anche se inserita nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose perché capaci di infiltrazioni stabili nella sfera politico-economica*».

Contro la sentenza di primo grado e, nello specifico, avverso le dette conclusioni, è ricorso in appello la Procura di Roma e, in data 11 settembre 2018, la terza Sezione della Corte d’Appello di Roma ha ribaltato la decisione del Tribunale accertando la ricorrenza del reato di cui all’articolo 416 bis c.p. in quanto, si legge nelle motivazioni, “*ai fini della sussistenza del delitto di associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime (che il tribunale ha indicato nel numero di 11) né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non può escludersi il carattere mafioso della nuova associazione perché non sono elementi costitutivi di tale elemento né il controllo generale del territorio né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della collettività.*” “*Elementi di fatto a conferma del carattere mafioso dell’associazione possono trarsi anche dalla protezione garantita ad imprenditori e dal successivo inserimento nella loro attività con un rapporto caratterizzato dalla gestione di affari in comune*” dandosi rilievo alla mancanza di denunce delle violenze e intimidazioni subite “*e nel settore della pubblica amministrazione nessuno, e nemmeno gli imprenditori che avevano rinunciato a gare di appalti, presentò atti di denuncia o manifestò dissenso. Questa condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla forza intimidatrice espressa dall’associazione emerse soltanto grazie alle intercettazioni telefoniche*”.

Il 13 novembre 2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra l’ANAC e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA).

Nel protocollo sono presenti delle valutazioni, riferite all’intero territorio nazionale, secondo le quali “*è ormai un dato giudiziariamente acquisito la forte interazione tra la consumazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e la criminalità organizzata di tipo mafioso*”, e ancora “*che la corruzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui le associazioni con fini delinquenziali si assicurano il controllo dell’azione amministrativa, anche attraverso il condizionamento degli apparati politici locali, come evidenziano i numerosi provvedimenti di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni e/o condizionamenti di tipo mafioso*” e che “*l’infiltrazione della criminalità mafiosa nell’economia, ed in particolare nel settore degli appalti pubblici, è un dato sempre più frequentemente riscontrato nei procedimenti giudiziari*”¹³.

Sono stati pertanto concordati obiettivi comuni e forme di collaborazione interistituzionale, “*anche attraverso l’accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa, allo scopo di assicurare la massima efficacia all’azione di contrasto del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione, al fine di impedire alla criminalità di occupare indebitamente spazi all’interno dei diversi settori allo scopo di lucrarne illeciti*”.

In particolare, l’ANAC metterà inoltre a disposizione della DNA, con periodicità trimestrale, le comunicazioni ricevute dalle Procure relative all’esercizio dell’azione penale per i delitti contro la PA, mentre la DNA effettuerà approfondimenti per accertare se i soggetti coinvolti siano contigui o comunque collegati a organizzazioni mafiose.

In materia, di sicuro rilievo è la deliberazione del Consiglio regionale 26 aprile 2018, n. 6, che, nel modificare gli articoli 14 e 14 ter del proprio Regolamento dei Lavori, ha attribuito alla

¹³ Protocollo reperibile:

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2017/Prot.DNA.ANAC.13.11.2017.pdf>

prima Commissione consiliare permanente anche la competenza in tema di sicurezza, lotta alla criminalità e antimafia.

1.4. Il contesto organizzativo del Consiglio regionale

L'articolo 51 dello Statuto della Regione detta dei principi basilari cui deve ispirarsi l'attività amministrativa, stabilendo che la stessa deve conformarsi "*ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza.*" (co. 1).

A tal fine, lo stesso articolo demanda alle leggi e ai regolamenti regionali il compito di garantire "*la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativila loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati ... l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.*" (co. 2).

Il quarto e ultimo comma, poi, rifacendosi a un principio contenuto nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), stabilisce che "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici a persone ed enti pubblici, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati.*"

Per quanto concerne specificatamente l'organizzazione interna, sempre lo Statuto (art. 53) demanda la sua disciplina, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale - allo stato, legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.) - ai rispettivi regolamenti di organizzazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in considerazione, relativamente a quest'ultimo, degli ampi spazi di autonomia riconosciutigli ai sensi dell'articolo 24, comma 1¹⁴ dello stesso Statuto.

Tali ambiti di autonomia sono riconosciuti in funzione del ruolo di attore della funzione legislativa, che presuppone un'organizzazione interna dedicata primariamente a sostenere l'esercizio della funzione medesima da parte dei titolari dell'iniziativa legislativa. Ciò trova un esplicito riferimento nel principio contenuto nella l.r. 6/ 2002 che, all'articolo 31, stabilisce che "*Il sistema organizzativo del Consiglio si ispira a modelli organizzativi delle assemblee parlamentari*" (co. 1).

Oltre ai servizi chiamati a fornire attività di assistenza all'Assemblea legislativa, alle commissioni consiliari, ai singoli consiglieri regionali e, in una certa misura, anche ai componenti della Giunta regionale in occasione delle sedute delle stesse Assemblea e commissioni, operano presso il Consiglio regionale anche strutture preposte allo svolgimento dell'attività amministrativa propriamente intesa.

Inoltre, parimenti a quanto avviene nelle altre Regioni, sono stati istituiti presso il Consiglio regionale anche alcuni organismi dotati a vario titolo, ed in forme certamente differenziate, di livelli di autonomia in relazione alle specifiche finalità istituzionali che devono ispirarne l'attività e che costituiscono la ragione del loro essere: il Consiglio delle autonomie locali (CAL), il Comitato regionale di controllo contabile, il Difensore civico, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM), quest'ultimi quattro chiamati a svolgere attività di servizio pubblico o comunque in favore di cittadini e dell'utenza esterna.

Ai sensi della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, d'istituzione dell'Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", "*..spetta al Consiglio regionale l'approvazione del*

¹⁴ Che recita: "*Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.*"

bilancio preventivo e del rendiconto generale nonché dei programmi di attività..” dello stesso Istituto (art. 18)¹⁵, che ha come finalità istituzionale primaria quella di concorrere “... alla preparazione ed all'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi.” (art. 1).

Il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominato Regolamento, detta la disciplina delle strutture e attività del Consiglio stesso. Nel secondo semestre del 2018 e a inizio 2019, si è provveduto a una duplice sostanziale ridefinizione dell'architettura organizzativa del Consiglio regionale attraverso corrispondenti modifiche al Regolamento.

Con la prima modifica, stabilita con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 ottobre 2018, n. 172, in aggiunta alla Segreteria generale (struttura organizzativa di natura dipartimentale, istituita direttamente dalla l.r. 6/2002), si è provveduto a istituire quattro Servizi di cui uno, denominato “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”, ha nella cura degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di corruzione e trasparenza e, in particolare, quelli di cui alla legge 190/2012, la propria funzione primaria. Alla medesima struttura compete, altresì, di sovrintendere alla gestione e al trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy, scelta organizzativa, questa, che appare in linea con una visione della trasparenza intesa quale sostanziale misura di carattere generale di prevenzione della corruzione diretta al controllo diffuso sull'agire pubblico, secondo una logica di bilanciamento e di complementarietà con la privacy.

A detta deliberazione dell'Ufficio di presidenza, è seguita la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777, di istituzione delle strutture organizzative (aree e uffici) in cui si articolano la Segreteria generale e i Servizi e di definizione delle relative declaratorie delle competenze.

Ed è con riferimento all'assetto organizzativo definito dai richiamati atti, che è stato impostato il presente PTPC. In particolare, l'organigramma riportato nell'Allegato 1, fotografa la situazione alla data dell'1 gennaio 2019.

La seconda sostanziale modifica dell'assetto organizzativo del Consiglio regionale, è stata invece introdotta dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 1, con la quale sono stati ridenominati alcuni Servizi in ragione delle diverse competenze a essi attribuite rispetto a quelle di cui alla prima modifica. A tale deliberazione, è seguita la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54, di revoca della ricordata determinazione dello stesso n. 777/2018, di istituzione di strutture organizzative (aree e uffici) e definizione delle relative declaratorie delle competenze. Tale ultima modifica, spiegherà i suoi effetti, coerentemente con quanto disposto dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1/2019, a decorrere dall'1 febbraio 2019.

Considerato che le ricordate sostanziali modifiche dell'assetto organizzativo del Consiglio regionale devono ancora dispiegarsi e che ci vorrà un fisiologico periodo per assicurare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema e per una correlata puntuale e compiuta revisione, coerente con i nuovi organigramma e funzionigramma, della rappresentazione grafico-analitica dei singoli processi, il presente PTPC per definizione dovrà essere aggiornato all'esito di detta revisione, previo compimento di un'attività di confronto interno peraltro già avviata.

Alla luce di ciò, il presente PTPC non riporta lo sviluppo analitico dei singoli processi (ex Allegato 3 dei precedenti PTPC), ma contiene tuttavia il quadro riepilogativo degli stessi processi (Allegato 2), riferito all'organigramma valido fino al 31 gennaio 2019, e il

¹⁵ La vigilanza e il controllo sull'attività e sugli organi dell'Istituto sono invece esercitati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 55, co. 7 dello Statuto regionale. In luogo degli ordinari organi dell'Istituto, attualmente è preposto al vertice dello stesso un commissario straordinario.

corrispondente prospetto delle misure di prevenzione (Allegato 3, ex Allegato 4 dei precedenti PTPC).

Sezione I

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1. Gli obiettivi, i contenuti e il percorso per la sua definizione

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anti Corruzione (PNA), il Piano triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) adottato da ciascuna pubblica amministrazione costituisce il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione al proprio interno, volto a perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le possibilità che si realizzino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- realizzare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- assicurare ulteriori forme di trasparenza rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale ¹⁶.

Il presente atto programmatico, che costituisce un aggiornamento del PTPC 2018-2020, è quindi strutturato secondo le indicazioni del PNA partendo da un'analisi dei processi in cui si declina l'attività amministrativa dell'Ente per pervenire all'individuazione delle misure tecniche ed organizzative ritenute più idonee a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi che, secondo l'ampia accezione terminologica di cui allo stesso PNA, ricomprendono *“le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati”*.

Si ritiene opportuno, in questa sede, precisare che con il termine di **"processo"** si intende un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise da chi le attua (variabili in base ai modelli organizzativi dell'Ente e ad altri fattori quali la complessità dei processi decisionali e i regolamenti interni) che, attraverso l'utilizzo di risorse umane e strumentali (di cui si ha normalmente una descrizione negli organigrammi e nei funzionigrammi dell'Ente), sono preordinate a creare un prodotto destinato all'interno della PA o alla sua utenza. Il concetto di processo non va confuso con quello di **"procedimento amministrativo"**, intendendosi per quest'ultimo una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati (secondo una logica di filiera/catena) allo stesso fine, ossia all'emanazione di un provvedimento finale attraverso cui la PA manifesta la propria volontà. Da tali definizioni si ricava, dunque, come nell'ambito di uno stesso processo sia possibile individuare più procedimenti amministrativi che, a loro volta, possono essere a istanza di parte o d'ufficio e articolarsi in una serie di passaggi, ordinariamente suddivisi nelle fasi preparatoria, decisoria e dell'efficacia.

In occasione della redazione del PTPC 2016-2018 si era provveduto, preliminarmente, a realizzare una mappatura dei processi e procedimenti di competenza delle diverse strutture organizzative dell'Amministrazione, in base alla loro riconducibilità a macro aree di materie.

Il passo successivo, era stato quello di descrivere in apposite tabelle, contenute nell'Allegato 3 sempre al PTPC 2016-2018, lo sviluppo tipico di detti processi, a partire dal loro atto iniziale, con l'indicazione delle diverse strutture o soggetti che ricoprivano un ruolo nelle varie fasi dell'iter procedurale, fino all'atto conclusivo.

L'attività di analisi di cui sopra aveva quindi consentito di pervenire alla redazione della tabella concernente la *“mappatura dei processi a rischio”* (Allegato 4 al PTPC 2016-2018, ora Allegato 3).

¹⁶ Tali forme ulteriori di trasparenza sono individuate nella Sezione II, paragrafo 9.

Tale tabella, individuava e continua a individuare:

- l'area di rischio, intesa quale ambito in cui si colloca lo specifico processo;
- lo specifico processo, attraverso una descrizione sintetica della sua tipologia;
- l'attività sensibile, identificabile con quelle attività del processo o fasi dello stesso in cui si possono annidare rischi di corruzione;
- il rischio potenziale, cioè il rischio insito in una irregolare/illecita condotta rispetto allo svolgimento dell'attività sensibile;
- le misure di prevenzione, ossia quegli strumenti di natura tecnica e organizzativa funzionali a prevenire o quanto meno a ridurre al minimo le possibilità di eventi di corruzione;
- il livello di rischio correlato al processo o a fasi dello stesso, quantificato sulla base di indicatori relativi alla probabilità che l'evento rischioso si verifichi e sull'impatto che esso può avere sotto l'aspetto economico, organizzativo e di immagine, secondo la metodologia di cui all'allegato 5 al PNA;
- il termine entro il quale la misura di prevenzione, qualora allo stato non risulti ancora messa in atto (ovvero lo sia solo parzialmente), debba essere attuata;
- il responsabile della struttura competente ad attuare la misura.

Il presente aggiornamento del PTPC, pertanto, mantiene il quadro riepilogativo dei processi (Allegato 2) e, pur non riproducendo, per i motivi già ricordati nel paragrafo 1.4., lo sviluppo analitico degli stessi processi singolarmente intesi (ex Allegato 3 dei precedenti PTPC), tiene tuttavia conto di come essi si declinino, in termini di sequenzialità di fasi, concretamente.

2.2. Il Piano triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC), elemento costitutivo del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati

Le prescrizioni e, più in generale, i contenuti del presente PTPC costituiscono elementi che dovranno essere necessariamente tenuti presenti nella realizzazione e negli aggiornamenti del ciclo integrato della prestazione e dei risultati, ossia del Piano della prestazione e dei risultati e della relazione sulla prestazione e sui risultati.

Si evidenzia, pertanto, l'esigenza di un coordinamento permanente tra il presente PTPC e il Piano e la relazione sulla prestazione e sui risultati¹⁷ (che per il triennio 2018 - 2020 è stato adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 agosto 2018, n. 119) nonché con il sistema di valutazione di questi ultimi.

In conformità con quanto espressamente previsto nel paragrafo B.1.1.4 dell'Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione, devono essere inserite negli strumenti del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati, in qualità di obiettivi e di indicatori anticorruzione, le attività svolte dall'Amministrazione per la predisposizione e l'attuazione del presente PTPC.

Il Piano della prestazione e dei risultati deve quindi prevedere:

- per quanto concerne la performance organizzativa di ciascuna struttura dell'Amministrazione, la valutazione, attraverso specifici indicatori - quali ad es. il rispetto dei tempi per la conclusione di un procedimento o la tempestività per gli obblighi di pubblicazione di atti, informazioni e documenti di propria competenza -

¹⁷ Il Piano della prestazione e dei risultati e il sistema della loro valutazione sono disciplinati dalla legge regionale 16 marzo 2011, n.1.

del grado di efficienza in relazione all'attuazione delle misure anticorruzione e per la trasparenza;

- analoghe forme di valutazione per le performance individuali di tutti i dirigenti, con i relativi indicatori.

In proposito, si evidenzia che il novellato articolo 14 del d.lgs. 33/2013, al comma 1 quater, stabilisce che *“Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.”*

2.3. I soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione del PTPC

I soggetti che a vario titolo concorrono alla formazione e attuazione del PTPC del Consiglio regionale sono indicati nei paragrafi che seguono.

2.3.1. L’Ufficio di presidenza

L’Ufficio di presidenza:

- nomina il RPCT;
- adotta, secondo la procedura delineata nel paragrafo 5., il PTPC ovvero i suoi aggiornamenti, nel quale sono delineati gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e per assicurare la trasparenza; tra essi, come espressamente disposto dall’articolo 10, comma 3 del d.lgs. 33/2013, deve risultare quello di promuovere *“maggiori livelli di trasparenza”* rispetto alle vigenti prescrizioni normative;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza¹⁸;
- adotta il piano della prestazione e dei risultati, quale ulteriore strumento di prevenzione della corruzione;
- adotta ogni atto a carattere regolamentare interno e d’indirizzo generale funzionale alla prevenzione della corruzione e alla realizzazione del principio della trasparenza relativamente alle attività delle strutture organizzative del Consiglio regionale.

2.3.2. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT)

Il RPCT del Consiglio regionale è il Dott. Paolo Cortesini, al quale, previa deliberazione di nomina dell’Ufficio di presidenza 31 ottobre 2018, n. 193, è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio *“Prevenzione della corruzione, Trasparenza”* con decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 novembre 2018, n. 28.

Il RPCT ricopre un ruolo centrale nell’Amministrazione per la predisposizione e attuazione di idonee misure in grado di scongiurare i rischi di eventi di corruzione e per garantire la massima

¹⁸ Al riguardo, il novellato co. 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 aggiunge che detti obiettivi strategici *“costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategica e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.”*

pubblicità dell'attività della stessa Amministrazione, in funzione dell'attuazione dei principi generali di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed economicità, espressi o desumibili dall'articolo 97 della Costituzione.

Il RPCT, in particolare:

- propone all'Ufficio di presidenza l'adozione del PTPC e i suoi aggiornamenti annuali con proiezione triennale;
- definisce, in coordinamento con il responsabile della struttura competente in materia di personale, procedure idonee per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione del PTPC e propone la modifica di esso nei casi di accertate significative violazioni delle prescrizioni o qualora siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione ovvero nell'eventualità di nuovi interventi normativi afferenti agli ambiti trattati dallo stesso PTPC;
- verifica, d'intesa con il responsabile della struttura competente in materia di personale, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture organizzative in cui è più elevato il rischio di eventi di corruzione;
- segnala all'Ufficio di presidenza e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le stesse misure;
- predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che è inviata all'Ufficio di presidenza e all'OIV e pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
- vigila e verifica, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 39/2013, il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità¹⁹. A tal fine, contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità. Segnala i casi di possibile violazione del d.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'AGCM per l'esercizio delle funzioni *ex lege* 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi) e alla Corte dei conti per l'accertamento di responsabilità amministrative;
- adotta provvedimenti di riesame relativi al diniego all'accesso civico da parte degli uffici ovvero in caso di loro mancata risposta nel termine previsto dalla normativa;
- cura, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 62/2013, la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione nonché, ai sensi dell'articolo 54, comma 7 del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione nel sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio;
- definisce le modalità di effettuazione del monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti con i quali essa stipula contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione di benefici economici;
- predispone i questionari, rivolti ai dirigenti, per le periodiche attività di monitoraggio sull'attuazione del PTPC.

Il RPTC, ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13 della legge 190/2012 e per gli effetti di cui

¹⁹ Meglio definite nel successivo paragrafo 2.5.7..

all'articolo 21, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. 165/2001²⁰, risponde in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e ancora sotto l'aspetto disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi:

- di avere precedentemente predisposto il PTPC e di aver osservato le prescrizioni richieste dalla normativa;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC.

Il RPTC risponde, inoltre, sempre nei termini di cui al citato articolo 21 del d.lgs. 165/2001, nell'eventualità di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC nonché per omesso controllo sull'attuazione delle stesse, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza dello stesso PTPC.

Nel caso in cui nello svolgimento della sua attività emergano fatti/condotte che possono presentare rilevanza disciplinare posti in essere da un dipendente, il RPCT è tenuto a darne tempestiva informazione al dirigente preposto alla struttura a cui lo stesso dipendente è assegnato; se gli stessi fatti/condotte sono posti in essere da un dirigente, la tempestiva informazione è data al dirigente allo stesso sovraordinato. In entrambi i casi l'informazione è fornita anche alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare.

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 del d.P.R. 3/1957²¹; art. 1,

²⁰ Se ne riporta il contenuto:

“Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.”;

“1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.”.

²¹Se ne riporta il contenuto:

Art. 20 (Obbligo di denuncia)

“Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.

Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la denuncia è fatta a cura del ministro stesso.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione.”;

co. 3, della l. 20/1994²²).

Nel caso in cui rilevi fatti che rappresentano notizia di reato, è tenuto a presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'ANAC.

Sul ruolo e sui poteri del RPCT, l'ANAC ha recentemente adottato la delibera 2 ottobre 2018, n. 840, mentre relativamente ai poteri conferiti allo stesso per l'accertamento delle inconferibilità e incompatibilità di incarichi, ha rinviato alla propria determinazione n. 833/2016. Il più recente Aggiornamento al PNA (delibera n. 1074/2018), nel richiamare i menzionati atti (la delibera n. 840/2018 costituisce l'Allegato 2 allo stesso PNA 2018, mentre l'Allegato 1 è rappresentato da un prospetto ricostruttivo dei riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT) si sofferma, nel paragrafo 4.2, sui rapporti tra ANAC e RPCT, essendo quest'ultimo il soggetto con cui la stessa Autorità si interfaccia nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.

In considerazione del ruolo chiave ricoperto dal RPCT, l'Aggiornamento 2018 del PNA fornisce alcune precisazioni quanto ai requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica dello stesso nonché, in particolare, sulla revoca e sulle misure discriminatorie nei suoi confronti (rispettivamente ai paragrafi 5. e 6.)

2.3.3. La dirigenza

I dirigenti di vertice e gli altri dirigenti collaborano con il RPCT sia nella fase di predisposizione del PTPC che in quella della sua attuazione, in un rapporto sinergico finalizzato al raggiungimento del comune obiettivo.

Come ricordato nell'Aggiornamento 2015 del PNA (Parte generale, par. 4.2, lett. c)), tutti i soggetti sottoposti all'osservanza del PTPC e, in particolare, quindi i dirigenti, hanno “*obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*”. Tali obblighi riguardano sia la fase di formazione che quella di verifica dell'efficacia e dell'attuazione del PTPC.

Ciascun dirigente opera quale referente per la prevenzione della corruzione ed è responsabile per l'attuazione delle misure contenute nel PTPC nonché per il rispetto degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, relativamente alle strutture che a esso fanno riferimento.

I dirigenti di vertice esercitano attività di coordinamento e di controllo nei confronti dei dirigenti preposti alle strutture che da essi dipendono ovvero dei funzionari responsabili del procedimento qualora manchi il dirigente, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del d.lgs. 165/2001:

- “*concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti*” (lett. 1-bis);
- “*forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo*” (lett. 1-ter);

²²Se ne riporta il contenuto:

art. 1 (Azione di responsabilità)

“3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omissso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.”.

- *“provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”* (lett. 1-quater).

Tutta la dirigenza è investita di puntuali responsabilità in relazione a eventuali inadempimenti, da parte dei dipendenti assegnati, rispetto alle misure prescritte nel presente PTPC.

L'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione prescritte dal presente PTPC, per tali intendendosi sia quelle di carattere generale che quelle ulteriori nonché quelle afferenti a ciascun processo, costituisce in ogni caso un obiettivo per il dirigente, il cui grado di raggiungimento deve essere valutato in riferimento alla sua capacità organizzativa e individuale.

2.3.4. I referenti

Il Segretario generale e i direttori di Servizio hanno facoltà di individuare, relativamente alle strutture che a essi fanno diretto riferimento, dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

In tal caso, detti referenti collaborano con il RPCT e, su sua richiesta, forniscono informazioni in merito all'attuazione, relativamente ai propri ambiti di competenza, di tutte le prescrizioni e misure presenti nel PTPC. Ove vengano a conoscenza di fatti e comportamenti che si configurino non in linea con le suddette prescrizioni e misure, i referenti hanno il dovere di segnalarli immediatamente al RPCT.

2.3.5. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Ai sensi della normativa anticorruzione, l'OIV partecipa al processo di gestione del rischio ed esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sugli aggiornamenti dello stesso.

L'OIV, inoltre, verifica:

- l'adeguatezza del PTPC e delle misure in esso previste in relazione all'attività e all'organizzazione del Consiglio regionale nonché la coerenza del PTPC medesimo con gli obiettivi contenuti negli atti di programmazione strategica;
- il corretto assolvimento degli obblighi di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza previsti dal PTPC ai fini della misurazione e della valutazione complessiva delle prestazioni e dei risultati, sia organizzativi che individuali dei dirigenti;
- i contenuti della relazione annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza²³.

L'OIV comunica all'Ufficio di presidenza le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività e fornisce all'ANAC ogni informazione da essa richiesta sull'adempimento delle misure di anticorruzione e trasparenza.

2.3.6. La struttura competente per i procedimenti disciplinari

La struttura in epigrafe, collabora con il RPCT nel caso di modifiche o integrazioni da apportare al Codice di comportamento del personale e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei

²³ Art. 1, co. 8 bis della legge 190/2012.

confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 del d.P.R. 3/1957; art.1, co. 3 della l. 20/1994; art. 331 c.p.p.).

Entro il 15 novembre di ciascun anno, trasmette al RPCT, ai fini del monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice di comportamento del personale, i dati aggregati relativi alle infrazioni registrate nonché il numero delle sentenze di condanna, penali e della Corte dei Conti, emesse eventualmente nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale, con l'indicazione dettagliata di quelle relative a fatti corruttivi.

2.3.7. Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)

Il RASA è il soggetto, individuato dall'Amministrazione, incaricato della compilazione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'articolo 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione 24 novembre 2016, n. 154, ha provveduto a nominare quale responsabile dell'Amministrazione per l'AUSA, l'ing. Vincenzo Ialongo, in qualità di direttore del "Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro", il quale è cessato da pochi giorni dall'incarico medesimo. Tenuto conto che la già avviata procedura di nomina dei direttori di tre dei quattro Servizi in cui si articola l'assetto organizzativo del Consiglio regionale è nella fase conclusiva, immediatamente dopo si procederà alla nuova nomina del RASA.

2.3.8. Il personale del Consiglio regionale

Tutto il personale operante presso il Consiglio regionale è coinvolto nell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 nonché delle prescrizioni e misure del presente PTPC e del Codice di comportamento del personale. In particolare, è tenuto a segnalare, rispettivamente ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso Codice, le situazioni di personale conflitto di interessi e quelle di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

2.3.9. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del Codice di comportamento osservano le prescrizioni, in quanto loro applicabili, contenute nel PTPC e nel Codice di comportamento del personale nonché segnalano le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

Nei contratti che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione, fatta eccezione per i contratti di lavoro, è fatto esplicito riferimento alla possibilità di risoluzione del contratto medesimo nei casi previsti dall'articolo 16, comma 6 del Codice di comportamento del personale²⁴.

²⁴ Si riporta tale disposizione: "6. In relazione all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del Codice generale, fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 2 del presente Codice di tutte le disposizioni ivi contenute in quanto compatibili, la violazione da essi posta in essere della disposizione di cui al comma 2, lettera a), ovvero di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, da valutare per ogni singolo caso con riferimento alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio derivatone al decoro ed al prestigio dell'Amministrazione, comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto con essa. A tal fine trova applicazione quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del presente Codice."

2.4. La gestione del rischio

Ai fini della gestione e del trattamento dei rischi di eventi di corruzione nello svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa del Consiglio regionale, si è proceduto, con le modalità e la tempistica segnalati nel paragrafo 2.1., alla cosiddetta "mappatura dei rischi".

Ciascuna scheda riportata nell'Allegato 3, presenta, nella prima colonna a sinistra, l'indicazione della "area di rischio" (da intendersi nei termini precisati nel paragrafo 2.1.), a cui fa riferimento ciascun processo che viene preso in esame.

Nell'Allegato 2 al PNA 2013 sono indicate le quattro aree di rischio²⁵ e, conseguentemente, i processi relativi a esse, che ogni amministrazione è tenuta ad esaminare in sede di predisposizione del proprio PTPC.

Oltre a dette aree, ciascuna amministrazione è tenuta a individuarne di ulteriori in base alle proprie specificità.

Nel presente PTPC è stata prefigurata, in aggiunta alle suddette quattro aree, anche un'altra area, a carattere residuale, ritenuta necessaria in relazione alla specificità dell'organo consiliare. Tale ulteriore area di rischio è stata denominata "*Finalità istituzionali*".

In base alle indicazioni vincolanti fornite nell'Allegato 5 al PNA e tenuti in debito conto tutti i contributi forniti dalle strutture dell'Amministrazione - con i quali sono intercorsi continui contatti nella fase di predisposizione del presente PTPC - ogni processo ritenuto potenzialmente "a rischio corruzione" è stato ulteriormente analizzato dal RPCT nelle proprie caratteristiche, esaminate in termini di probabilità dell'evento²⁶ nonché del grado di impatto a livello economico, organizzativo e di reputazione dell'Amministrazione, valutandone quindi la pericolosità in relazione alla gravità dei suoi effetti.

Nello specifico, il livello di rischio insito in ciascun processo è stato quantificato, attribuendo un punteggio basato sulla probabilità che l'evento rischioso si verifichi e un altro punteggio riferito al suddetto impatto, sempre secondo la metodologia prescritta dall'Allegato 5 al PNA, per poi così pervenire alla valutazione complessiva del rischio risultante dal prodotto tra la media aritmetica dei punteggi delle probabilità e la media aritmetica dei punteggi dell'impatto.

Con riferimento ai singoli processi il punteggio di valutazione complessiva del rischio è stato assegnato tenuto conto, sia pure in una fase di "transizione" come quella descritta, che tra gli indici

²⁵ Le suddette quattro aree di rischio comuni e obbligatorie sono:

- Area A: acquisizione e progressione del personale;
- Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

In particolare, e tra gli altri:

- all'Area A, sono inerenti i processi relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera;
- all'Area B, sono inerenti i processi relativi alla scelta del contraente, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
- all'Area C, sono inerenti i processi relativi ad autorizzazioni o concessioni;
- all'Area D, infine, sono inerenti i processi relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi finanziari ed altri vantaggi economici, comunque denominati, a persone o ad enti pubblici e privati.

²⁶ A tal proposito, i sei parametri per la valutazione sono costituiti da:

- 1) il livello di discrezionalità applicabile al processo o a una sua specifica fase;
- 2) la capacità o meno del processo di produrre effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione;
- 3) la complessità del processo, intesa nel senso dell'eventuale partecipazione allo stesso da parte di più PA;
- 4) l'idoneità o meno del processo di attribuire vantaggi economici a soggetti esterni;
- 5) l'eventualità di frazionare il processo attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta;
- 6) l'idoneità o meno di applicare modalità di controllo sul processo idonee a prevenire il rischio.

di valutazione dell'impatto deve essere considerato, ai sensi del PNA, quello concernente il cosiddetto "impatto organizzativo", che si basa sulla percentuale di personale impiegato nella singola unità organizzativa semplice competente a svolgere il processo, rispetto al totale del personale impiegato nella medesima unità organizzativa.

In base alla scala numerica sempre determinata dal PNA, potendo il punteggio variare da 1 a 5, le strutture con un minor numero di dipendenti vedranno inevitabilmente innalzarsi il loro punteggio, poiché la percentuale degli addetti a quel determinato processo risulterà alta rispetto al totale dei dipendenti in servizio presso l'unità organizzativa.

Al termine di tali operazioni, effettuate di norma in collegamento con ciascuna unità interessata dallo specifico processo considerato, si è proceduto alla ponderazione dei rischi, comparandoli tra di loro, in modo da far emergere "le priorità e l'urgenza di trattamento"²⁷.

A tal punto, i singoli rischi e i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio, comprensiva di tre fasce: a rischio basso, a rischio medio, a rischio alto²⁸.

È del tutto evidente che i processi per i quali è scaturito un punteggio complessivo più alto dovranno essere oggetto di ancora maggiore attenzione rispetto a tutti gli altri, nel senso che impongono l'adozione di adeguate misure di prevenzione del rischio e una costante e attenta attività di monitoraggio.

Proprio in relazione alle "misure" di prevenzione presenti in ogni scheda, viene segnalato il termine ritenuto congruo entro il quale la misura stessa dovrà concretamente essere applicata. Per ciascuna misura, inoltre, è stata individuata la struttura amministrativa attualmente competente per l'attuazione.

Nell'eventualità in cui una struttura sia chiamata a svolgere occasionalmente un processo per il quale non sia prevista, a carico della struttura medesima, l'adozione di misure per la gestione del rischio, è fatto obbligo alla stessa di fare comunque riferimento, per quanto possibile, alle misure prefigurate per analoghi processi abitualmente svolti da altre strutture.

Oltre alle misure specifiche individuate nell'Allegato 3 per ciascun processo, il presente PTPC prende in considerazione anche altre misure ed iniziative, di carattere generale e/o trasversale, che devono comunque essere applicate per ciascuna area di rischio.

Tali misure sono esaminate nei successivi paragrafi.

2.5. Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale

Tra le attività e le misure da adottare in generale per la gestione del rischio, si segnalano, in particolare, le seguenti:

- il raccordo e le comunicazioni tra le strutture dovranno avvenire utilizzando tecnologie informatizzate che permettano la tracciabilità del processo e dei suoi risultati;
- adeguata motivazione di tutti gli atti e provvedimenti con i quali si manifesta la volontà o la scelta dell'Amministrazione e, in particolare, dei provvedimenti che presentano margini di discrezionalità, con puntuale indicazione di tutti gli atti, fatti e circostanze considerate ai fini della decisione adottata;
- separazione, per quanto possibile, tra l'attività istruttoria e la responsabilità dell'adozione dell'atto finale, curando che essa spetti, di regola, a personale di livello o con funzioni dirigenziali;
- scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento ai termini di conclusione del procedimento con provvedimento

²⁷ Tale è l'indicazione contenuta nell'Allegato 1 al PNA.

²⁸ In base alla suddetta ponderazione, la fascia a rischio basso si colloca tra 0 e 2,59; la fascia a rischio medio tra 2,60 e 4,29; la fascia a rischio alto da 4,30 in su.

espresso, con il divieto di aggravio dello stesso, scongiurando l'utilizzo improprio di attività consultive nonché l'ingiustificata frammentazione di competenze attraverso tecniche di *remand* tra uffici;

- applicazione di procedure selettive per ciascun tipo di incarico, nomina o designazione, laddove queste non abbiano carattere fiduciario.

Sono da considerarsi poi obbligatorie le misure descritte nei paragrafi seguenti.

2.5.1. Il Codice di comportamento del personale

Il Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale è stato adottato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione 12 marzo 2015, n. 18 ²⁹ e inviato, unitamente alla relazione illustrativa, via mail a tutti i dipendenti nonché all'ANAC.

Ciascun dirigente è tenuto a promuoverne la conoscenza da parte dei dipendenti della struttura cui è preposto attraverso momenti di incontro e di formazione specifica - la cui realizzazione deve essere puntualmente riferita al RPCT nei report periodici - e vigilare sul rispetto delle prescrizioni, anche ai fini di un'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.

In ogni caso dovranno essere prese in esame eventuali segnalazioni di cittadini all'URP per violazioni del Codice di comportamento del personale nonché per raccogliere proficue indicazioni per l'aggiornamento dello stesso.

In proposito, è opportuno evidenziare che l'URP ha realizzato nel corso dell'anno 2018 un sistema *online* rivolto all'utenza per inoltrare reclami o lamentare disservizi attraverso il sito istituzionale che può svolgere una funzione anche quale indicatore di criticità significative sull'adempimento del Codice di comportamento del personale.

Il RPCT è tenuto a monitorare l'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento del personale, redigendo ogni anno, sulla base dei dati acquisiti presso la struttura competente per i procedimenti disciplinari, una relazione che attesti eventuali criticità nell'attuazione del medesimo e i provvedimenti disciplinari applicati nonché l'ammontare di eventuali condanne per fatti corruttivi. Tale documento, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 62/2013, è trasmesso all'ANAC, anche nell'ambito della più ampia relazione sull'attività svolta, in generale, nel corso dell'anno.

2.5.2. Formazione

Negli anni scorsi, a partire dal 2014, sono state svolte, sulla base di indicazioni fornite dal RPCT, attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, sia a carattere generale, rivolte cioè indistintamente a tutti i dipendenti, sia specialistiche, ossia riservate al personale collocato presso strutture a più elevato rischio di corruzione.

Nel 2016, in particolare, si sono tenuti due corsi: il primo, a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre, della durata di 15 ore, concernente il Nuovo codice degli appalti, rivolto ai dirigenti e agli altri dipendenti che operano in settori "a rischio"; l'altro, tenutosi a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre, anch'esso della durata di 15 ore, relativo alla riforma del Codice della trasparenza avvenuta ex d.lgs. 97/2016.

Nel 2017 l'Amministrazione ha organizzato due corsi di formazione attinenti alle tematiche della prevenzione della corruzione: il primo, concernente "Appalti e concessioni: progettazione,

²⁹ Reperibile all'indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/crlAmministrazionetrasparente/tblcontenuti/BURLN23SUPPL1DEL1932015.pdf>

procedure di gara ed esecuzione del contratto; MEPA e CONSIP” è stato affidato a “Legislazione tecnica srl” e si è tenuto in due sessioni (5 settembre-18 settembre e 26 settembre-9 ottobre), entrambe della durata di 16 ore e ha visto la partecipazione complessiva di 60 dipendenti; il secondo, relativo alla “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”, della durata di 16 ore, è stato affidato alla Scuola nazionale dell’Amministrazione, iniziato il 2 ottobre, è stato proposto online a 151 dipendenti.

Con riferimento all’anno 2018 l’Amministrazione, oltre ai corsi di formazione organizzati dall’INPS, nell’ambito del Progetto “Valore PA - 2018” in materia di: *accountability delle Pubbliche Amministrazioni Anticorruzione: strategie preventive e sistemi di compliance - gestione del rischio corruzione*, e di *controllo della spesa pubblica e della valutazione delle spese pubbliche; Bilancio e contabilità. Appalti e contratti pubblici*, ha messo a disposizione dei dirigenti e di un primo gruppo di dipendenti, individuati in base al ruolo ricoperto ovvero in ragione delle mansioni svolte nell’ambito del trattamento dei dati personali, due corsi di formazione in materia di protezione di tali dati, della durata di venti ore, divisi in cinque moduli da quattro ore ciascuno, svolti presso la sede del Consiglio regionale dalla CEIDA s.r.l.

Tenuto conto che l’attività formativa in materia di anticorruzione svolta fino a oggi ha posto complessivamente tutto il personale nelle condizioni di conoscere il quadro generale normativo che disciplina le materie in questione, si ritiene che anche per l’anno 2019 la formazione debba essere rivolta ad aspetti specifici e di carattere prettamente operativo, di seguito elencati, rispetto ai quali si avverte l’esigenza di particolari approfondimenti:

- le diverse modalità tecniche di formazione dei documenti soggetti alla pubblicazione sul sito nonché degli strumenti utilizzabili per escludere l’indicizzazione e la riutilizzo di determinati documenti, nei casi in cui in essi siano presenti dati per i quali, sulla base della nuova normativa privacy e delle indicazioni fornite nelle Linee guida dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, occorra assumere determinate iniziative per escludere la loro indiscriminata diffusione nel web;
- la formazione specialistica dei funzionari che debbano ricoprire il ruolo di RUP nei procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture, relativamente alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti pubblici.

Eventuali altri corsi nelle materie e nei settori regolati dal presente PTPC potranno essere previsti sulla base di esigenze riscontrate dall’Amministrazione ovvero nelle ipotesi di innovazioni legislative rilevanti o di orientamenti giurisprudenziali significativi emersi, in relazione ai settori “a rischio”.

Con successivi documenti il RPCT provvederà a fornire più analitiche indicazioni alla struttura competente in materia di formazione per i programmi dei corsi e per l’individuazione del personale tenuto a frequentarli.

Al termine di ciascun corso, dovranno essere somministrati questionari ai rispettivi partecipanti per riscontrare il livello di apprezzamento dell’iniziativa formativa e per ottenere altre utili indicazioni.

2.5.3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Tale misura è inserita specificatamente nell’articolo 7 (Obbligo di astensione per conflitto di interessi) del Codice di comportamento del personale, a tenore del quale, il dipendente:

- “.. *si astiene dall’assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del*

coniuge o di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici” (comma 1), intendendosi per “... potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari o di altra natura di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate”, con obbligo di astensione “.. in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”, sulla quale astensione poi “... decide il dirigente della struttura di appartenenza” (comma 3);

- *“... si astiene, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b) soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali o di rappresentanza” (comma 2);*
- *deve, in “.. caso di conflitto di interesse, preventivamente comunicare la propria situazione al dirigente della struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione, entro venti giorni risponde per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico e affidando il medesimo ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé. Ove il dirigente ritenga invece che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse al dipendente. In ambedue i casi, il dirigente comunica per iscritto al dirigente della struttura competente per i procedimenti disciplinari ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione le decisioni assunte e provvede alla conservazione della relativa documentazione... (comma 4), fermo restando l'obbligo di astenersi in tali casi, fino alla determinazione del dirigente (comma 5);*
- *qualora sia un dirigente, rende la comunicazione della situazione di conflitto di interessi in cui eventualmente si dovesse trovare “... al Direttore sovraordinato, al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Segretario generale” (comma 6).*

2.5.4. Rotazione del personale

La legge 190/2012 ed il PNA prevedono che la rotazione del personale in servizio presso le unità operative a maggior rischio costituisca una misura di carattere generale e obbligatoria che le PP.AA. devono porre in essere, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative.

La lettera b), del comma 10, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede, in particolare, che il RPCT debba verificare, relativamente agli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, l'effettiva rotazione degli incarichi *“d'intesa con il dirigente competente”*. Coerentemente con quanto riportato nel precedente paragrafo 2.4. e con le risultanze delle analisi presenti nelle schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio di corruzione di cui all'Allegato 3, le strutture organizzative (aree e

uffici) di cui sopra sono individuate in quelle che esercitano competenze in materia di: acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto e immediato per gli stessi.

Sempre in coerenza con tali previsioni e ferma restando l'applicazione in via generale del principio della rotazione degli incarichi già dettato per i dirigenti dall'articolo 80, comma 1, del Regolamento, entro centoventi giorni dall'adozione del presente PTPC, previa informativa alle organizzazioni sindacali, si provvederà ad apportare le necessarie modifiche allo stesso Regolamento, prevedendo in ogni caso che la durata massima di permanenza, da parte di uno stesso soggetto, nello stesso incarico, sia dirigenziale che di posizione organizzativa, avendo riguardo ai suoi contenuti sostanziali, sia determinata sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

- relativamente ai settori di attività maggiormente esposti a rischio di corruzione - affidamenti di lavori, servizi e forniture; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici, comunque denominati, a persone ed enti pubblici e privati - gli incarichi dirigenziali sono conferiti per la durata minima legale e rinnovabili una sola volta. Salvo casi particolari, adeguatamente motivati, la permanenza di un dirigente nello stesso incarico, avendo riguardo ai suoi contenuti sostanziali, non può eccedere sei anni;
- i titolari di posizione organizzativa, ugualmente, che operano nei suddetti settori considerati a maggior rischio non potranno ricoprire lo stesso incarico, avendo riguardo ai suoi contenuti sostanziali, per più di sei anni;
- per consentire il raggiungimento di un adeguato livello di professionalità da parte del dirigente destinato a sostituire quello in scadenza di incarico, l'Amministrazione provvede di norma a nominare il dirigente destinato a succedere a quello in scadenza almeno trenta giorni prima della scadenza medesima. L'efficacia del provvedimento di nomina è differita al giorno successivo alla suddetta scadenza. Durante il periodo di tempo che intercorre tra il provvedimento di nomina e la sua efficacia, il dirigente in scadenza di contratto è tenuto a coinvolgere nell'ordinaria attività amministrativa il dirigente destinato a succedergli, ferma restando l'esclusiva responsabilità del primo in ordine all'attività e gestione;
- l'attuazione dei processi di mobilità interna dovrà tener conto delle specifiche professionalità dei soggetti interessati;
- la nuova disciplina regolamentare dovrà prevedere idonee misure di formazione o di aggiornamento professionale nei confronti dei soggetti interessati alla rotazione.

Nei casi di avvio, nell'ambito di un ufficio, di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, l'Amministrazione provvederà comunque, in via prudenziale, a una rotazione di carattere straordinario del personale interessato ³⁰.

2.5.5. Incarichi vietati ai dipendenti

La materia in epigrafe è oggetto di disciplina, in particolare, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 nonché delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo VII, del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate.

La struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale, qualora ravvisi l'esigenza di apportare modifiche al Regolamento, è tenuta a segnalarla al Segretario generale ai fini dei successivi adempimenti.

³⁰ Così il PNA 2016, pag. 32.

2.5.6. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del d.lgs. 39/2013, il RPCT è tenuto a vigilare che siano rispettate le disposizioni del medesimo decreto relative alle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Le dichiarazioni rese dagli interessati ex d.P.R. 445/2000, dovranno essere acquisite dalla struttura competente in ordine al procedimento di nomina o di affidamento di incarico, la quale provvederà, nella fase istruttoria, alla verifica della completezza e al controllo delle dichiarazioni ricevute e, una volta effettuati i dovuti riscontri, a trasmetterle, unitamente a una dichiarazione di regolarità della procedura che contenga anche l'esito delle verifiche effettuate, al RPCT, di modo che possa esercitare le funzioni di vigilanza che gli competono.

Il provvedimento di nomina o quello di conferimento dell'incarico dovrà dare puntuale indicazione, nelle premesse dello stesso, dell'attività di verifica svolta dalla struttura competente per il procedimento. Ove ne ricorrano i presupposti, il RPCT, sempre ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 39/2013, dovrà contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità (comma 1) ed è tenuto quindi a segnalare i casi di possibile violazione della normativa in questione *“all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.”* (comma 2).

Al fine di semplificare le procedure relative alle dichiarazioni annuali sull'insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. 39/2013, ciascuna struttura che ha conferito l'incarico provvederà a richiedere agli interessati, entro il mese di febbraio, la dichiarazione che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla stessa richiesta. Qualora successivamente al conferimento dell'incarico si verifichi una causa di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al RPCT entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere dell'incompatibilità medesima. La segnalazione di detto adempimento è inserita, a cura della struttura che conferisce l'incarico, nel relativo provvedimento e nel contratto.

Sia le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità rese in funzione del conferimento dell'incarico sia quelle annuali sull'insussistenza di cause di incompatibilità sono pubblicate non oltre venti giorni dalla loro acquisizione, a cura della struttura competente in ordine al procedimento, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, sezione Amministrazione Trasparente. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia al RPCT nel primo report periodico utile.

Per ultimo, si rinvia a quanto previsto sull'argomento dalla determinazione ANAC 3 agosto 2016, n. 833 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.).

2.5.7. Inconferibilità e incompatibilità per nomine o atti elettivi di competenza del Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del d.lgs. 235/2012, non possono ricoprire incarichi che conseguano alla nomina o all'elezione da parte del Consiglio regionale coloro i quali si trovino nelle

condizioni previste dallo stesso articolo 7, comma 1³¹. L'eventuale atto di nomina o di elezione è nullo (co. 3 dello stesso articolo).

Le nomine di competenza del Consiglio regionale sono effettuate anche nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal d.lgs. n. 39/2013 e da eventuali specifiche altre disposizioni normative.

La Segreteria generale predispose i moduli per la dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, accerta che siano debitamente compilati da parte dei soggetti interessati ed effettua i controlli di cui all'articolo 71 dello stesso decreto presidenziale, dando comunicazione del loro esito al RPCT. La stessa struttura cura la pubblicazione del provvedimento di nomina o elettivo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale non oltre venti giorni dalla nomina o elezione; provvede poi annualmente, entro il mese di febbraio, a richiedere agli interessati la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità al mantenimento della carica, che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla suddetta richiesta. Qualora successivamente all'assunzione della carica si realizzi una causa di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al RPCT entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere dell'incompatibilità medesima.

Relativamente alle nomine dei componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo II della l.r. 4/2013, trovano specifica applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52³².

³¹“1. .. omissis:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”.

³² reperibile all'indirizzo:

http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio/consiglio_atti_presidenza/Deliberazione_n_52_UdP_30_07_13_.pdf

2.5.8. Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001 (cd. divieto di pantouflage)

Il comma 16-ter,³³ dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, nell'introdurre la figura della cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage) prevede che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Pertanto, la struttura competente in materia di personale è tenuta a inserire nei contratti di conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali un'apposita clausola volta a dare attuazione alla norma in questione.

Inoltre, ciascun dirigente competente in relazione allo specifico processo è tenuto a inserire in ciascun contratto di attribuzione di incarichi di collaborazione o consulenza o nei bandi di gara e negli avvisi relativi ad affidamenti, anche attraverso procedure negoziate, apposita clausola per assicurare il rispetto della norma. Il soggetto nei cui confronti dovesse emergere detta condizione ostativa deve essere escluso dalla procedura di affidamento.

2.5.9. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o siano destinatari di autorizzazioni o concessioni di vantaggi economici comunque denominati

L'attività di monitoraggio di cui in epigrafe è espressamente prevista dall'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012. Pertanto, fermi restando gli obblighi di astensione nei casi di conflitto di interessi, il responsabile del procedimento è tenuto, prima che sia sottoscritto il contratto o adottato il provvedimento di concessione di vantaggi economici comunque denominati, ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto contraente o beneficiario circa l'eventuale esistenza di relazioni di coniugio, parentali fino al secondo grado o di affinità fino al secondo grado con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione.

2.5.10. Divieti di far parte di commissioni e di assegnazione a determinati uffici in caso di condanna penale per delitti contro la PA

L'art. 35 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, stabilisce che *"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o

³³ Introdotto dalla legge 190/2012.

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.”

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 39/2013, cui si rimanda, sempre a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la PA non possono essere conferiti incarichi dirigenziali né di amministratore di ente pubblico.

In tutti i casi sopra indicati, la struttura competente in ordine al procedimento è tenuta a verificare l'insussistenza di eventuali precedenti penali prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione a uffici o di nomina dei componenti le commissioni di concorso o di gara, ovvero prima di conferire incarichi dirigenziali. Tale accertamento dovrà essere effettuato mediante acquisizione d'ufficio delle necessarie informazioni ovvero per mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, soggetta ai controlli di cui all'articolo 71 dello stesso decreto presidenziale.

2.5.11. Patti di integrità

I patti di integrità e i protocolli di legalità si identificano in una serie di condizioni o appendici contrattuali, presupposto necessario e condizionante per la partecipazione a gare ed affidamenti, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. La mancata adesione a tali patti o protocollo dovrà dar luogo all'esclusione del concorrente³⁴.

L'Ufficio di presidenza provvederà ad adottare uno schema di deliberazione di disciplina dei Patti d'integrità; tale schema sarà sottoposto a consultazione pubblica, tramite pubblicazione dello stesso testo sul sito del Consiglio regionale, prima dell'approvazione definitiva da parte dello stesso Ufficio di presidenza.

2.5.12. Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti

L'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001 prevede particolari forme di tutela per il dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

In tali casi, il dipendente non può essere oggetto di sanzioni o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, anche indirettamente, alla denuncia.

La sua identità non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che sia assolutamente indispensabile per la propria difesa. Eventuali misure discriminatorie sono segnalate all'ANAC e al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione. È escluso il diritto di accesso alla denuncia.

Nel corso del 2015, l'ANAC ha dettato apposite Linee guida sull'argomento³⁵. Tra gli aspetti in esse trattati, si ritiene utile richiamare, in questa sede, in particolare e in sintesi, quelli relativi a:

- l'oggetto della segnalazione, che comprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la PA, “*ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso*

³⁴ Sull'argomento, si veda anche l'apposito Manuale redatto da Transparency Italia, reperibile all'indirizzo:

https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2015/05/Patti_integrita_manualetto.pdf

³⁵ Determinazione 28 aprile 2015, n. 6 (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)), pubblicata nella G.U., Serie generale n. 110 del 14 maggio 2015.

da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.” (Parte II, par. 3, lett. A));

- il soggetto destinatario della segnalazione, che l'ANAC auspica venga individuato, da parte di ciascuna PA, nel RPCT; qualora la segnalazione dovesse riguardare questi, la segnalazione potrà essere inviata direttamente all'ANAC;
- la procedura da seguire per una tutela effettiva dell'identità del segnalante, a partire dall'analisi dei rischi nella gestione delle informazioni e conseguente individuazione di misure per la gestione dei rischi medesimi;
- le azioni da intraprendere da parte del RPCT qualora ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, quali la segnalazione:
 - al dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
 - alla struttura competente per i procedimenti disciplinari;
 - all'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC, in base alla rispettiva competenza;
 - al Dipartimento della funzione pubblica.

In base alle suddette Linee guida, la tutela dell'identità segnalante deve essere assicurata anche allorché la segnalazione venga inoltrata a tali soggetti terzi. Anche nei casi di trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, questa deve essere effettuata evidenziando che la segnalazione proviene da un soggetto particolarmente tutelato, quanto a riservatezza dell'identità.

Tale misura è già stata attuata mediante l'avvenuta attivazione nel 2014 di un apposito indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile segnalare, da parte dei dipendenti, condotte illecite relative all'attività dell'Amministrazione. Il relativo documento esplicativo è pubblicato sull'intranet del Consiglio regionale ³⁶.

Si evidenzia, poi, che a seguito della modifica del richiamato articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, operata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, le segnalazioni in argomento possono essere inoltrate da parte dei dipendenti pubblici anche direttamente all'ANAC. A tal fine l'Autorità ha messo a disposizione un apposito applicativo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

Come già anticipato al paragrafo 1.1, si segnala la approvazione della legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano

³⁶ Nella circolare in questione adottata dal RPCT viene esplicitato che “*Ai fini della gestione della segnalazione è necessario che essa sia il più possibile circostanziata, con l'indicazione di fatti riscontrabili di diretta conoscenza del demandante, di indicazioni che consentano di individuare l'autore o gli autori della condotta illecita e gli eventuali altri soggetti in grado di riferire in proposito. La segnalazione non dovrà riguardare mere rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi. Per garantire l'anonimato di colui che effettui la segnalazione, è stato istituito il seguente apposito indirizzo di posta elettronica segnalazioneilleciticrl@regione.lazio.it, che costituisce un canale differenziato e riservato cui potrà accedere esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale. Le segnalazioni così pervenute saranno oggetto di verifica da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione, anche attraverso l'audizione del segnalante e di altri soggetti in grado di riferire nel merito. Le segnalazioni anonime non saranno prese in alcuna considerazione, a meno che riguardino fatti di particolare gravità e siano corredate da elementi circostanziati. Resta ferma la personale responsabilità penale e/o disciplinare del segnalante nei casi di utilizzazione impropria o strumentale dell'istituto oggetto della presente comunicazione.*”.

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) che estende anche al settore privato l'istituto del whistleblowing.

L'articolo 1 di tale legge riguarda le PPAA e modifica la precedente disciplina di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001.

In virtù di tale novella legislativa, sono previste, in particolare, consistenti sanzioni amministrative³⁷ nei confronti dei responsabili degli atti discriminatori ed è a carico della PA dimostrare che le misure in questione non siano da ricondursi alla segnalazione effettuata dal dipendente.

In sostanza, la riforma dell'istituto accorda ancora maggiori protezioni al whistleblower contro le ritorsioni riconducibili alla segnalazione: il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Il segnalante licenziato ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le tutele sono escluse ove, anche con sentenza di primo grado, sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione.

La tutela in questione, originariamente accordata al solo dipendente pubblico, viene a essere estesa anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della PA.

2.6. Ulteriori misure e iniziative

Quali ulteriori misure e iniziative per la prevenzione della corruzione, si ritiene che:

- l'individuazione dei componenti le commissioni di concorso per l'assunzione o per la progressione verticale di personale nonché quella dei collaudatori dovrà sempre avvenire tra gli iscritti alle rispettive sezioni dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 305 del Regolamento. L'iscrizione dei componenti delle commissioni di concorso nell'albo dovrà avvenire all'esito di una scrupolosa verifica dei titoli dei candidati che aspirano a esservi inseriti;
- i nominativi dei soggetti relativi al campione sul quale devono essere effettuate le verifiche di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dello stesso decreto presidenziale devono sempre essere individuati a seguito di sorteggio effettuato dalla struttura competente per lo specifico procedimento. La data, l'ora e il luogo prescelti per l'operazione del sorteggio dovranno essere comunicati da tale struttura al RPCT con un preavviso di almeno tre giorni;
- piena attuazione del principio di rotazione dei componenti le commissioni di gara per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- tutti i dipendenti sono tenuti a prestare particolare attenzione e cura alla gestione del contenzioso, correlato ad attività riferibili a competenze loro attribuite o delegate, che dovesse coinvolgere, a qualsiasi titolo, il Consiglio regionale.

³⁷ Sul procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si veda la Deliberazione ANAC 30 ottobre 2018, n. 1033.

2.6.1. Misure per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 75/2017

Il decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 (Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione)³⁸, attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), prevede che ogni PA debba definire procedure interne volte a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette che, qualora rilevate, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Ai sensi dell'articolo 6 di tale decreto ministeriale, dette procedure interne devono specificare le modalità con le quali i diversi uffici di ciascuna PA trasmettano a un determinato soggetto della stessa - denominato "gestore" - le informazioni in questione.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione 13 giugno 2017, n. 75, ha dato seguito a tali previsioni, prevedendo, tra l'altro, che *"ciascun dirigente o incaricato di funzioni dirigenziali ogni qual volta abbia ragionevole motivo ... di sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia tenuto ad inviare una relazione al Gestore, individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione, contenente tutti gli elementi in possesso del segnalante, al fine di consentire una verifica nel merito da parte dello stesso Gestore. Le ragioni del sospetto possono essere desunte da qualsiasi circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate o acquisite e deve basarsi su una valutazione complessiva."*

L'obbligo di segnalazione al Gestore consegue a un'attenta analisi sia di aspetti correlati al soggetto - ovvero ai soggetti - nei confronti del quale (o dei quali) è realizzata l'operazione a contenuto economico sia di aspetti inerenti a modalità e circostanze oggettive che caratterizzano l'operazione stessa.

A seguito della segnalazione del dirigente, il Gestore, quale soggetto incaricato per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ha facoltà di richiedere al segnalante e ad altri dirigenti ulteriori elementi o precisazioni ritenuti necessari per valutare se sussistano i presupposti per la segnalazione ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale.

Con un'apposita circolare interna pubblicata nella sezione Intranet - prot. RI n. 2902 del 27 luglio 2017 - il RPCT ha fornito una serie di indicazioni agli uffici per favorire la corretta applicazione degli adempimenti sopra menzionati.

In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nel corso del 2017 è stato approvato il decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, che sostanzialmente riscrive, ampliandone i contenuti, il d.lgs. 231/2007, attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio.

³⁸ Pubblicato sulla GU, Serie generale, n. 233 del 7 ottobre 2015.

2.6.2. Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture

Per quanto concerne i processi di affidamento, in coerenza con le indicazioni a tal proposito contenute nell'aggiornamento del PNA per l'anno 2015³⁹, si evidenzia, in relazione alle **diverse fasi** che li caratterizzano, l'esigenza di porre in essere, tra gli altri, gli adempimenti in appresso descritti. In particolare, alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

- a) **fase di programmazione** ex articolo 21 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale:
- *“le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”* (comma 1);
 - nel programma triennale dei lavori pubblici devono essere inseriti i lavori che abbiano un valore stimato pari o superiore a 100 mila euro (comma 3);
 - nel programma biennale di forniture e servizi sono inseriti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (comma 6).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.), entrato in vigore il 24 marzo 2018, ha dato attuazione alle richiamate disposizioni dell'articolo 21 del d.lgs. 50/2016 e a esso si rinvia con riferimento alle modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica sia del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale che del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché relativamente agli obblighi informativi e di pubblicità.

In questa fase della programmazione relativa agli acquisti di beni e servizi - partendo dal monitoraggio, a cura del competente RUP, della scadenza dei contratti di appalto in essere al fine di evitare il ricorso a proroghe o al rinnovo degli stessi - dovrà essere prestata *“particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni”*, in modo da evitare l'insorgenza di urgenze.

In tale ottica, ciascuna struttura a responsabilità dirigenziale che preveda di dover effettuare delle acquisizioni di beni e servizi nel corso dell'anno successivo dovrà darne indicazione - unitamente a tutte le informazioni correlate - in un documento da inviare annualmente, entro il 30 settembre, al direttore del relativo Servizio il quale, dopo averle vagliate, provvede a trasmetterle al direttore del Servizio competente, nella sua veste di referente della programmazione in argomento. Questi, acquisite le valutazioni di competenza da parte del dirigente competente in materia di bilancio, provvede a redigere, entro il 15 ottobre, le proposte degli atti di programmazione di cui sopra da sottoporre all'esame dell'Ufficio di presidenza per la relativa 'adozione;

b) **fase di progettazione**: in tale fase rientrano, in particolare, i sottoprocessi relativi all'analisi di mercato (propedeutica anche per l'individuazione dei contenuti tecnici e la predisposizione del capitolato e dei documenti di gara), alla nomina del RUP, alla determinazione a contrarre (con l'individuazione, tra l'altro, della procedura di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso - e dei criteri per l'attribuzione del punteggio), alla definizione dell'importo contrattuale e dei requisiti per la partecipazione alla gara e all'approvazione dello schema di contratto. Tra le diverse misure ritenute necessarie per gestire i

³⁹ Si veda l'Aggiornamento del PNA, adottato con determinazione ANAC n. 12/2015, che dedica particolare spazio ai processi di affidamento.

suddetti sottoprocessi a rischio, si evidenziano, tra le altre⁴⁰, quella del rispetto del divieto di frazionamento dell'importo contrattuale, nonché l'utilizzazione di modelli contrattuali e provvedimenti. Con specifico riferimento alle acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), le pubbliche amministrazioni diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato *“sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ...”*. Pertanto, nell'eventualità di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario che non possa avvenire tramite i menzionati mercati elettronici o sistemi telematici, il relativo provvedimento dirigenziale dovrà puntualmente dar conto dei motivi che hanno impedito di seguire tale procedura;

c) **fase di selezione del contraente**: i sottoprocessi ascrivibili a questa fase attengono, in particolare, alla pubblicazione del bando, alla fissazione del termine per la presentazione delle offerte, al trattamento e alla custodia dei documenti attinenti la gara, alla nomina della commissione di gara, alla verifica dei requisiti di partecipazione, alla gestione delle sedute di gara, alla valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie, alla proposta di aggiudicazione, all'eventuale annullamento o revoca della gara. Tra le misure da adottare, per quanto concerne le procedure negoziate, si evidenzia la necessità del più scrupoloso rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, evitando in tal modo anche il consolidamento di rapporti solo con alcuni di essi⁴¹;

d) **fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**: attengono a tale fase, in particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti e le esclusioni, la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto⁴²;

e) **fase di esecuzione del contratto**: ai fini dei rischi corruttivi rilevano particolarmente le eventuali modifiche del contratto originario, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto o in cottimo, l'ammissione delle varianti, la verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), la verifica della corretta esecuzione dei contratti e i conseguenti pagamenti⁴³. In particolare, attraverso la scrupolosa vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, potrà essere possibile la formulazione di contestazioni in caso di inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, così da poter procedere all'applicazione delle penali o alla richiesta della risoluzione in danno del contratto;

f) **fase di rendicontazione del contratto**: comporta la verifica, da parte del collaudatore ovvero del responsabile del procedimento, della conformità o regolare esecuzione dell'opera o della prestazione⁴⁴.

⁴⁰ Le specifiche misure per la gestione del rischio di ciascun sottoprocesso e loro fasi sono descritte nell'Allegato 3 al presente PTPC.

⁴¹ Idem nota precedente.

⁴² Idem nota precedente.

⁴³ Idem nota precedente.

⁴⁴ Idem nota precedente.

2.6.3. Le Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in attuazione del d.lgs. 50/2016

Il d.lgs. 50/2016, ha demandato all’ANAC l’adozione di una serie di linee guida volte a disciplinare più in dettaglio una serie di istituti o di previsioni a carattere generale in esso presenti. Conseguentemente, l’ANAC ha adottato le seguenti Linee guida, alcune delle quali successivamente aggiornate:

- Linee guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, adottate con Delibera 14 settembre 2016, n. 973;
- Linee guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, adottate con Delibera 21 settembre 2016, n. 1005;
- Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, adottate con Delibera 26 ottobre 2016, n. 1096;
- Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con Delibera 26 ottobre 2016, n. 1097;
- Linee guida n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, adottate con Delibera 16 novembre 2016, n. 1190;
- Linee guida n. 6, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”, adottate con Delibera 16 novembre 2016, n. 1190;
- Linee guida n. 7, recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, adottate con Delibera 15 febbraio 2017, n. 235;
- Linee guida n. 8, recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, adottate con Determinazione 13 settembre 2017, n. 950;
- Linee guida n. 9, recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato», adottate con Delibera 28 marzo 2018, n. 318;
- Linee guida n.10, recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”, adottate con Delibera 23 maggio 2018, n. 462;
- Linee guida n. 11, recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea.”, adottate con Delibera 4 luglio 2018, n. 614;
- Linee guida n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, adottate con Delibera 24 ottobre 2018, n. 907.

Per alcune delle riportate Linee guida è stata avviata sul sito dell’ANAC la procedura di consultazione online propedeutica al loro aggiornamento e la stessa procedura è stata espletata anche per altre Linee guida di futura adozione⁴⁵.

⁴⁵ Consultazioni visualizzabili alla pagina:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnline>

2.6.4. Le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Si evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha adottato, il 18 settembre 2013, un "vademecum", rivolto alle stazioni appaltanti, per identificare e segnalare all'Autorità stessa eventuali anomalie comportamentali che possono costituire indizio della presenza di fenomeni anticoncorrenziali e illeciti.

Il vademecum pone l'accento sul fatto che gli accordi anticoncorrenziali aventi ad oggetto gare per l'affidamento di appalti pubblici, oltre a rappresentare delle infrazioni alle regole della concorrenza, comportano una lievitazione dei costi per lavori o forniture e comportano quindi un danno diretto per l'intera collettività. Anche per tale motivo, le intese anticoncorrenziali in gara sono assoggettate non solo a sanzioni amministrative nei confronti delle imprese ma anche a sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche.

Secondo l'Autorità, i fenomeni anticoncorrenziali si presentano soprattutto in particolari contesti di mercato caratterizzati da:

- a) pochi concorrenti;
- b) concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione;
- c) prodotti omogenei;
- d) perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese;
- e) appalto ripartito in più lotti dal valore economico simile.

Inoltre, le manifestazioni di comportamenti anticoncorrenziali possono assumere le seguenti fattispecie:

- **boicottaggio della gara**, che si caratterizza per la mancata presentazione di offerte da parte di una o più imprese al fine di prolungare il contratto con il fornitore abituale o di far ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate al contratto. Le principali manifestazioni che potrebbero essere indizio di questa strategia sono le seguenti:
 - nessuna offerta presentata;
 - presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all'assegnazione dell'appalto (quando la stazione appaltante stabilisce un numero minimo per la regolarità della gara);
 - presentazione di offerte tutte caratterizzate dal medesimo importo (soprattutto quando le procedure di gara fissate dalla stazione appaltante prevedono in queste circostanze l'annullamento della gara o la ripartizione dell'appalto pro quota);
- **offerte di comodo**, che rappresentano una pratica particolarmente diffusa di turbativa d'asta, finalizzata a conferire un'apparente regolarità concorrenziale alla gara e a celarne l'innalzamento dei prezzi di aggiudicazione (es. offerte presentate dalle imprese non aggiudicatrici, che si caratterizzano per importi palesemente troppo elevati, ovvero offerte contenenti condizioni particolari e quindi inaccettabili per la stazione appaltante, così da determinarne l'esclusione). Una sequenza di gare in cui risulti aggiudicataria sempre la stessa impresa può poi destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo;
- **subappalti o ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)**, si possono prestare a un uso distorto dal momento che sono anche idonei a favorire la spartizione del mercato o addirittura della singola commessa. Un indizio di tale meccanismo spartitorio può essere rinvenuto laddove imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, scelgono di astenersi in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un'ATI. L'evidenza della possibilità di partecipazione autonoma a una gara può essere tratta dalla storia delle precedenti aggiudicazioni. Particolarmente sospetti sono i casi nei quali un'impresa decida inizialmente di partecipare a una gara, ritirando l'offerta in un secondo momento, per poi risultare beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara;

- **segnali di allarme nelle modalità di partecipazione all’asta.** Può accadere che gli aderenti a un cartello presentino le domande di partecipazione all’asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. È questo il caso di:
- comuni errori di battitura;
 - stessa grafia;
 - riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara;
 - analoghe stime o errori di calcolo;
 - consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.

3. Monitoraggio sull’attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione

Ai fini della verifica dell’applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste dal presente PTPC, il RPCT provvede due volte l’anno - di norma entro il mese di aprile ed entro quello di ottobre - a richiedere alle direzioni dei Servizi, mediante la somministrazione di appositi questionari, specifiche informazioni in merito all’attuazione delle misure di prevenzione, da restituire debitamente compilati allo stesso RPCT entro venti giorni dalla ricezione o il diverso termine dallo stesso indicato.

Ulteriori e diverse modalità di verifica, inclusa la richiesta di esibizione di atti/documenti, relative alle modalità di riscontro dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione potranno essere individuate dal RPCT, anche sulla base delle informazioni rese attraverso la compilazione dei questionari.

La mancata trasmissione del report di cui al primo periodo del presente paragrafo entro il termine previsto ovvero la sua trasmissione incompleta, costituiscono elemento di valutazione della performance organizzativa e individuale. Inoltre, come sottolineato nel PNA *“la mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del PTPC è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.”*.

Le risultanze dei monitoraggi sono trasmesse all’OIV e al Segretario generale, oltre che alla direzione interessata.

4. Diffusione di buone pratiche e valori

L’Amministrazione tutta dovrà essere coinvolta in un’azione volta a far emergere i positivi valori dell’agire amministrativo secondo i principi che la Costituzione detta per le PPAA, ponendo nel giusto risalto quelle novità derivanti dalle continue riforme che negli ultimi anni hanno prospettato un cambio di passo nel loro agire, prima fra tutte la “trasparenza”, da intendersi ormai come accessibilità totale alla conoscenza del funzionamento e dell’attività della PA.

E’ quindi auspicabile che l’Amministrazione, attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale e di informazione, divulghi anche all’esterno quelle buone prassi instauratesi che possano contribuire ad innalzare il livello di fiducia dei cittadini verso la PA.

5. Disciplina della procedura per l’aggiornamento annuale del PTPC

Ai fini dell’aggiornamento del PTPC, ciascun dirigente trasmette annualmente, entro il 30 settembre, al Segretario generale ovvero al direttore del Servizio, in base alla ripartizione delle competenze, le proprie proposte relative all’individuazione dei processi per i quali è prefigurabile il

rischio di corruzione, unitamente alle misure ritenute più idonee a prevenire l'insorgere dei relativi fenomeni.

Tali proposte sono vagliate, in base alle rispettive competenze, dal Segretario generale ovvero dal direttore del Servizio e quindi trasmesse, con eventuali altre indicazioni, al RPCT entro il 15 ottobre.

Il RPCT, sulla base delle proposte pervenute, trasmette entro il 30 novembre al Segretario generale l'aggiornamento del PTPC per la successiva trasmissione all'Ufficio di presidenza, ai fini dell'autorizzazione all'avvio della consultazione aperta, da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del documento per una durata non inferiore a quindici giorni.

Lo schema del PTPC è inviato all'OIV costituito presso il Consiglio regionale e, sulla base di una valutazione discrezionale del RPCT, alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali nonché a eventuali altri portatori di interessi collettivi.

L'Ufficio di presidenza, terminata la fase di consultazione aperta e acquisito il parere dell'OIV, adotta la deliberazione recante l'aggiornamento del PTPC entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Detta deliberazione dà atto del regolare svolgimento della procedura.

Come espressamente richiesto dal PNA, il PTPC, una volta adottato, dovrà essere ampiamente pubblicizzato sia all'esterno sia all'interno dell'Amministrazione.

Oltre alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, attraverso i canali di cui la stessa dispone per la comunicazione istituzionale e l'informazione, sarà data tempestiva notizia ai mezzi di informazione dei principali contenuti e degli elementi di novità del PTPC.

Il RPCT cura la trasmissione, via mail, del PTPC a tutti i dipendenti, illustrandone con una nota di presentazione gli aspetti salienti ed evidenziando i doveri e le responsabilità che da esso discendono nei confronti di tutti i soggetti che operano presso il Consiglio regionale.

Il PTPC, su proposta del RPCT, può essere modificato anche nel corso d'anno allorché siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ovvero a seguito di mutamenti sostanziali nell'assetto organizzativo del Consiglio regionale tali da richiedere una revisione, coerente con i nuovi organigramma e funzionigramma, della rappresentazione grafico-analitica dei singoli processi nonché in tutti gli altri casi in cui, a seguito di incontri informativi annuali sull'aggiornamento del PTPC medesimo, dovessero emergere improcrastinabili esigenze di modifica dello stesso.

Sezione II

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

6. La Trasparenza

L'estrema rilevanza che il legislatore statale attribuisce a tale aspetto dell'azione delle PA⁴⁶ è ricavabile dal fatto che essa “*costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione...*”⁴⁷. Ciò comporta che la disciplina di detta “materia” rientra negli ambiti di competenza “*esclusiva*” della legge statale⁴⁸.

Per essere più precisi, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 10/2010 relativa proprio alla competenza dello Stato in ordine ai livelli essenziali delle prestazioni, non si tratta di una materia in senso stretto, “*bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter predisporre le misure necessarie per attribuire a tutti i destinatari, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle*”.

Nel corso del 2016 è stato approvato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in attuazione di una delle deleghe conferite dal Parlamento al Governo mediante la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

L'articolo 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) della legge delega 124/2015, aveva infatti stabilito che il Governo fosse delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, “*uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” nonché di ulteriori principi e criteri direttivi (co. 1).

Si ritiene opportuno evidenziare come già lo Statuto regionale, all'articolo 6, comma 4, contenga un'importante affermazione del principio di trasparenza sostanziale, stabilendo che la Regione operi affinché sia garantito “*..il diritto all'informazione e alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.*”

Il successivo progressivo affermarsi, a livello di legislazione statale, della trasparenza come principio informatore dell'agire pubblico, è stato recepito dal legislatore regionale in particolare agli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6).

⁴⁶ La determinazione dell'ANAC n. 12/2015, avente per oggetto l'aggiornamento del PNA, qualifica la trasparenza come uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla legge 190/2012.

⁴⁷ Art. 1, co. 15 della legge 190/2012.

⁴⁸ In realtà, come ha riconosciuto la Corte costituzionale con diverse sentenze, la legge regionale può intervenire in tali ambiti di spettanza dello Stato mediante norme più rigorose rispetto alle finalità perseguite da quelle statali.

Più specificamente, tali articoli della legge regionale, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 150/2009 (da ultimo abrogato dall'art. 53, co. 1, lett. i) del d.lgs. 33/2013), hanno disciplinato l'obbligo, per la Regione e gli enti pubblici da essa dipendenti, rispettivamente di approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (da intendersi oggi come sezione nell'ambito del PTPC), di pubblicazione sui siti istituzionali dei provvedimenti amministrativi e delle informazioni sui soggetti operanti nella pubblica amministrazione e di organizzazione sugli stessi siti di una specifica area dedicata alle tematiche della trasparenza dell'azione amministrativa.

Inoltre, la legge regionale 4/2013 ha disciplinato, sia pure in via provvisoria nelle more della *“legge regionale in materia di trasparenza”*, il controllo diffuso sugli eletti e sugli amministratori nonché sulla provenienza e l'uso delle risorse ai gruppi consiliari, disponendo l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale di tutta una serie di correlati dati (cfr., in particolare, artt. 7, 11, 12 e 15). Sull'argomento si richiamano anche le prescrizioni di cui alla legge regionale 12/2015 descritte nel successivo paragrafo 6.1.

Tornando al Codice della Trasparenza, identificato nel d.lgs 33/2013, è da rimarcare come esso, relativamente ai *“dati, informazioni e documenti”* che le pubbliche amministrazioni *“non hanno l'obbligo di pubblicare”* e di cui dispongono autonomamente la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, offra un criterio di discrezionalità molto ampio.

Peraltro, come sottolinea l'aggiornamento del PNA dell'agosto 2016, *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali...la mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, c. 5, lett. b), del d.l. 90/2014”*⁴⁹.

In conformità con tale previsione, nel successivo paragrafo 9 sono individuati i *“dati ulteriori”* che l'Amministrazione ha ritenuto di pubblicare sul proprio sito, al fine di assicurare ancora maggiori livelli di trasparenza.

Nel d.lgs. 33/2013, inoltre, è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, contenuta nel Piano della performance o negli analoghi strumenti di programmazione, e gli obiettivi di trasparenza indicati nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In altri termini, occorre vi sia un coordinamento e una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nel PTPC diventino obiettivi organizzativi e individuali da inserire nel Piano della prestazione e dei risultati dell'Amministrazione (performance).

Come già ricordato nella Sezione I, il 2018 ha visto l'inizio dell'applicazione (25 maggio) in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea della nuova disciplina per la protezione dei dati personali di cui al RGPD.

Soffermandoci brevemente sul RGPD, risulta utile evidenziare come lo stesso abbia affermato alcuni importanti e per certi aspetti innovativi principi, di seguito elencati, che hanno una loro rilevanza anche rispetto al tema del bilanciamento tra il *“principio di necessità”* nel trattamento dei dati personali (c.d. *“principio di pertinenza e non eccedenza”*) e il *“principio di trasparenza e di pubblicità”* dell'attività amministrativa e, più specificatamente, la *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* ai sensi

⁴⁹ Esso prevede che l'ANAC *“salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.”*.

dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. 33/2013:

- “**principio di responsabilizzazione (accountability)**”, in base al quale il titolare del trattamento di dati personali ha il compito di mettere in atto “*misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente*” allo stesso RGPD, tenuto conto “*della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche*” (art. 24, par. 1);
- “**principio privacy by design**”: secondo il quale la protezione dei dati personali deve essere assicurata fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento. Da tale principio consegue che, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento che in quello di effettuazione dello stesso, il titolare è tenuto a mettere “*in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del [RGPD] e tutelare i diritti degli interessati.*” (art. 25, par. 1);
- “**principio privacy by default**”: a termini del quale devono essere trattati, per impostazione predefinita (by default), solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (art. 25, par. 2). Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità;
- “**principio di valutazione di impatto del trattamento**”: in applicazione del quale, prima di procedere a un trattamento dei dati personali che presenti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua una valutazione dell’impatto sulla protezione degli stessi dati (art. 35). L’individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità risulta infatti strettamente funzionale alla definizione delle migliori prassi per attenuare il rischio stesso. Tale valutazione si impone, ad esempio, quando si procede al trattamento, su larga scala, delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 (*ex* dati sensibili) ovvero di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 (*ex* dati giudiziari) del RGPD;
- “**principio di certificazione**”: in ragione del quale deve essere incoraggiata l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati personali nonché di sigilli e marchi di protezione degli stessi, allo scopo di dimostrare la conformità con il RGPD dei trattamenti effettuati (art. 42). La certificazione in parola - che è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente, non riduce la responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali riguardo alla conformità con il RGPD e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56 dello stesso - può essere rilasciata, dai soggetti di cui agli articoli 43, 51 e 68 del RGPD, per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti (art. 63).

A conclusione di questo spedito e sommario esame dei principi dettati dal RGPD, si osserva come lo stesso abbia:

- riaffermato:
 - gli elementi fondanti il trattamento dei dati personali (art. 5): liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità (determinatezza, esplicitezza e legittimità delle stesse); minimizzazione (adeguatezza, pertinenza e limitatezza); esattezza, aggiornamento e cancellazione; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza (sicurezza);

- le condizioni che rendono lecito il trattamento dei dati personali (art. 6), ovverosia la base giuridica per il trattamento stesso (consenso dell'interessato, esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi);
- introdotto alcuni adempimenti a essi connessi - obbligatori per tutte le pubbliche amministrazioni, che sono tenute a darvi attuazione entro la riferita data della sua applicazione seppur in pendenza dell'adeguamento della normativa statale - e, tra questi, figurano l'istituzione e la tenuta del “Registro delle attività di trattamento dei dati personali” e del “Registro delle violazioni dei dati personali” (c.d. registro dei *data breach*) nonché l'individuazione della figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO).

Il Consiglio regionale, in questa prima fase di applicazione del RGPD, allo scopo di adeguarsi alle previsioni in esso contenute, si è dotato di un nuovo assetto organizzativo privacy e di correlati strumenti attuativi attraverso gli atti in appresso elencati:

- deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40, con la quale, in particolare, è stato formulato l'indirizzo al Segretario generale di procedere alla nomina del RPD e all'istituzione del “Registro delle attività di trattamento dei dati personali” e del “Registro delle violazioni dei dati personali”;
- determinazione del Segretario generale 21 maggio 2018, n. 344 (Adempimenti ex regolamento (UE) 2016/679. Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40. Nomina del responsabile della protezione dei dati personali (RPD).), con la quale, in particolare, si è provveduto a nominare il RPD e ad attribuire allo stesso le relative funzioni;
- determinazione del Segretario generale 24 maggio 2018, n. 349, con la quale sono stati istituiti i predetti registri;
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 giugno 2018, n. 60, con la quale, in conformità con il RGPD, è stato ridefinito l'organigramma privacy del Consiglio regionale attraverso apposite modifiche al regolamento di organizzazione dello stesso e sono state approvate le Linee guida per il trattamento dei dati personali.

Come anticipato, il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il d.lgs. 101/2018 di adeguamento del d.lgs. 196/2003 alle previsioni del RGPD. Le novelle normative introdotte dal d.lgs. 101/2018, benché rilevanti, lasciano sostanzialmente inalterato il regime dei limiti alla trasparenza come risultante dal d.lgs. 33/2013, che verrà esaminato nel successivo paragrafo.

Nel rinviare al sito del Garante privacy per un approfondimento della nuova normativa (UE) e statale in materia di privacy, preme qui illustrare brevemente il richiamato percorso di adeguamento organizzativo che si è dato nella stessa materia il Consiglio regionale.

Con la riportata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 60/2018 si è, in particolare, stabilito che:

- “Titolare del trattamento” - ossia il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali effettuati dalle diverse strutture organizzative del Consiglio regionale - è il Consiglio regionale;
- “Delegati al trattamento” - ossia coloro che effettuano qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi di automazione e applicate ai dati personali o insiemi di dati personali - sono i dirigenti e i titolari di incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, ossia coloro che esercitano le competenze di amministrazione e gestione, ciascuno per la parte di propria competenza. Relativamente alle strutture di diretta collaborazione degli organi istituzionali, degli organi di controllo e

garanzia e degli organi politici di cui all'articolo 3 del Regolamento, i rispettivi Delegati al trattamento sono individuati dalle pertinenti disposizioni dello stesso;

- “Persone autorizzate al trattamento”, sono i dipendenti formalmente autorizzati al trattamento di dati personali dai Delegati al trattamento, con specifica individuazione dell'ambito del trattamento consentito, sul presupposto dell'assegnazione alla relativa struttura organizzativa;
- “Responsabili esterni del trattamento”, sono i soggetti terzi prestatori di servizi, scelti dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD e nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti dello stesso RGPD e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Essi assumono le stesse funzioni dei Delegati al trattamento, sottoscrivendo un contratto di prestazione di servizi che li obbliga all'osservanza delle prescrizioni disposte dal RGPD;
- “Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)”, è il soggetto (persona fisica o giuridica) chiamato a svolgere i compiti e le attività previsti dall'articolo 39 del RGPD nonché quelli ulteriori stabiliti con il provvedimento di nomina o con atto successivo, compiti e attività da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38 dello stesso;
- “Gruppo di Lavoro Privacy”, è un organismo, costituito con apposito provvedimento del Segretario generale, preposto allo svolgimento di compiti operativi di analisi, gestione e soluzione dei problemi applicativi del RGPD nonché all'individuazione di soluzioni tecniche tese a prevenire e contrastare i rischi connessi alla sicurezza informatica correlati alla protezione dei dati personali. I suoi componenti, scelti tra i dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale o altre pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti esterni all'Amministrazione, in ragione della intersectorialità, interdisciplinarietà e integrazione funzionale dei compiti che lo stesso è chiamato a svolgere (che interessano trasversalmente tutte le strutture in cui si declina l'organizzazione del Consiglio regionale) devono possedere specifiche competenze e professionalità in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alla futura nuova nomina del RPD, si rappresenta che la stessa potrà riguardare sia un soggetto interno che esterno all'Amministrazione, purché distinto dal RPCT alla luce dell'esigenza di evitare la sovrapposizione dei ruoli fra tali figure, che finirebbe per limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle rispettive funzioni. Al riguardo, stante la delicatezza e complessità delle attività di pertinenza del RPD e coerentemente con quanto previsto dal RGPD, al fine di sposare al meglio il requisito della competenza e professionalità in materia di protezione di dati personali e quello dell'autonomia e indipendenza (assenza di conflitto di interessi ovvero non sottoposizione/assoggettamento a vincoli di subordinazione, all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare nello svolgimento delle funzioni) è inoltre opportuno che il RPD non sia preposto al trattamento di dati personali e che non abbia una competenza specifica nella definizione delle finalità o modalità del trattamento degli stessi.

Come rilevato anche da ANAC nel PNA 2018 *“il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.”*

6.1. Tipologia dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione: individuazione delle strutture organizzative competenti alla trasmissione e pubblicazione

Nell'Allegato 4 sono individuati i contenuti degli obblighi di pubblicazione e la tempistica per l'aggiornamento dei documenti, dati e informazioni nonché riportati i riferimenti normativi ed esplicitata la riferibilità o meno al Consiglio regionale degli obblighi previsti, in considerazione delle sue competenze istituzionali. La tabella di cui all'Allegato 4 è sviluppata secondo una proiezione triennale.

In attuazione di quanto prescritto dalla legge regionale 12/2015, dovranno inoltre essere pubblicate nell'apposita sezione del sito denominata "Anagrafe pubblica dei consiglieri regionali", per ciascun consigliere, ivi compreso il Presidente della Regione, le informazioni, i dati e i documenti indicati all'articolo 2, comma 3 della stessa legge e che di seguito si richiamano:

- a) copia della dichiarazione relativa a cariche e incarichi per cui vige il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 4/2013;
- b) copia della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativa agli eventuali contributi ricevuti;
- c) lista di elezione e gruppo consiliare di appartenenza;
- d) elenco delle proposte di legge e di deliberazione consiliare, degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, presentati e sottoscritti;
- e) quadro delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari, con indicazione dei soggetti sanzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della l.r. 4/2013;
- f) voti espressi in Aula mediante votazione nominale.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1 del testo novellato del d.lgs. 33/2013, l'Allegato 4 consente poi di individuare i soggetti responsabili per la trasmissione del documento, dato o informazione per il quale esiste uno specifico obbligo di pubblicazione. Il responsabile della trasmissione è generalmente individuato nel dirigente responsabile della struttura organizzativa che ha formato o detiene il documento, dato o informazione⁵⁰. Il dirigente è quindi responsabile della completezza, della veridicità, della tempestività e dell'aggiornamento dei dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Inoltre, in base al richiamato organigramma privacy, il dirigente che richiede la pubblicazione di atti o informazioni che contengano dati personali, in quanto delegato al trattamento di quei dati, è tenuto anche alla tutela degli stessi.

Il responsabile della pubblicazione – ossia del data entry – di quanto pervenuto dal responsabile della trasmissione è generalmente individuato nel dirigente responsabile della struttura "Ufficio Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dei dati personali e Tutela della privacy", a eccezione per la pubblicazione:

- dei testi ufficiali dello Statuto e delle leggi regionali (responsabile della struttura preposta all'implementazione delle banche dati normative);
- delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza (responsabile ufficio "Lavori Ufficio di presidenza");
- della banca dati delle sovvenzioni e dei contributi (responsabile ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi");
- dei documenti, dati e informazioni relativi alle sottosezioni "Bilanci" e "Pagamenti dell'Amministrazione" (responsabile area "Bilancio, Ragioneria).

Per alcune tipologie di documenti, dati ed informazioni, ad es. quelli riferiti ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, questi evidentemente dovranno essere inviati dall'interessato al responsabile della trasmissione, il quale dovrà poi provvedere a trasmettere il dato, il documento o l'informazione al soggetto incaricato del data entry.

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 43, co. 3 del d.lgs. 33/2013 "I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

6.2. Limiti alla trasparenza

Gli adempimenti di pubblicazione sono in ogni caso soggetti al rispetto dell'articolo 7 bis del d.lgs. 33/2013.

Per espressa disposizione dell'articolo 22, comma 2 del d.lgs. 101/2018, che, come ricordato, ha adeguato al RGPD il d.lgs. 196/2003, a partire dal 25 maggio 2018 le espressioni “dati sensibili” e “dati giudiziari” di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso d.lgs. 196/2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 e ai dati di cui all'articolo 10 del RGPD medesimo.

Inoltre, ai sensi dello stesso articolo 22 del d.lgs. 101/2018, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo “... i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del .. [RGPD] .. e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili” (comma 6) e “A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il .. [RGPD] .. e con le disposizioni del presente decreto” (comma 4).

In proposito, si ricorda che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha adottato con la deliberazione 15 maggio 2014, n. 243 le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”⁵¹.

Secondo l'Autorità, laddove sussista per l'Amministrazione un obbligo, derivante da legge o da regolamento, di pubblicare un atto o un documento sul sito istituzionale, è necessario verificare, caso per caso, se i dati e le informazioni personali eventualmente presenti in tali atti o documenti debbano o meno essere oscurati, in considerazione del fatto che le PA sono tenute a evitare la pubblicazione di dati personali ove sia possibile perseguire le finalità di trasparenza mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. “principio di necessità” ex art. 3, d.lgs. 196/2003).

La diffusione di dati personali è, in sostanza, consentita solo se questi ultimi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati (“c.d. principio di pertinenza e non eccedenza”, ex art. 11, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 196/2003).

Sussiste poi un divieto assoluto di diffusione di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (art. 22, co. 8 del d.lgs. n. 196/2003 e art. 4, co. 6 del d.lgs. 33/2013) mentre i dati sensibili idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale e i dati giudiziari idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato (art. 4, co. 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 196/2003) possono essere pubblicati solo nel caso vi sia una espressa disposizione di legge e siano indispensabili per raggiungere la finalità della pubblicazione.

Per quanto concerne, invece, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori (non individuati, quindi, dal d.lgs. 33/2013 o da altre specifiche norme di legge o di regolamento), la stessa è possibile “nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5 bis⁵², procedendo alla indicazione

⁵¹ Le Linee guida sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 e sono reperibili al seguente indirizzo: <http://194.242.234.211/documents/10160/0/La+trasparenza+sui+siti+web+della+PA++Linee+guida+del+Garante.pdf>

⁵² Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) del d.lgs. 33/2013:
“1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed

in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti” (art. 7 bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013), cioè oscurando il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possano consentire, anche indirettamente, l’identificazione.

6.3. Decorrenza e durata della pubblicazione

Per quanto concerne la tempistica di ciascuna pubblicazione vige l’indicazione riportata in relazione a ciascun specifico obbligo di cui all’Allegato 4 del presente PTPC, in conformità con la normativa vigente.

Come precisato nell’Allegato 2 alla Delibera Civit n. 50/2013, l’obbligo di tenere il dato aggiornato non comporta necessariamente la sua modifica alla scadenza, essendo a volte sufficiente controllare che l’informazione già pubblicata risulti ancora attuale, come ad es. capita per i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative.

Ciò premesso, in relazione al presente PTPC, in tutti i casi in cui nella Tabella di cui all’Allegato 4 allo stesso sia presente la locuzione “Aggiornamento tempestivo”, questa sarà da intendersi quale termine, per la pubblicazione, di venti giorni decorrenti dal momento in cui il documento, dato o informazione rientri nella disponibilità della struttura competente.

Ove sia previsto l’aggiornamento “trimestrale”, “semestrale” o “annuale”, la pubblicazione deve avvenire entro i venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, del semestre o dell’annualità.

Laddove la normativa non indichi specificamente la tempistica per l’aggiornamento, deve intendersi che questo debba avvenire tempestivamente (in tal senso il citato Allegato 2 alla Delibera Civit 50/2013 fa riferimento alla prescrizione contenuta nell’art. 8, co. 1 del d. lgs. 33/2013).

In ogni caso, ogni qual volta venga inserito un documento, dato o informazione su Amministrazione Trasparente dovrà essere immessa nella relativa pagina la data dell’aggiornamento (es. “data ultimo aggiornamento:12/12/2016”).

Ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono restare pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2 (relativo al personale politico, agli amministratori ed ai dirigenti) e 15, comma

economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.”.

4 (relativo ai collaboratori o consulenti) dello stesso decreto legislativo. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante l'istituto dell'accesso civico.

6.4. Accesso civico

La più rilevante novità apportata dal d.lgs. 97/2016 al testo originario del d.lgs. 33/2013 è rappresentata dall'introduzione del nuovo accesso civico generalizzato, che consente a qualsiasi soggetto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, individuati nell'articolo 5 bis⁵³.

Prima di tale modifica, l'accesso civico consentiva unicamente, sempre da parte di qualsiasi soggetto, di richiedere alla PA di provvedere alla pubblicazione dei documenti, dati ed informazioni che questa avesse omesso di effettuare a fronte di specifici obblighi in tal senso.

Tale possibilità di svolgere un ruolo di controllore sull'attività della PA è stata oggi estesa, ai sensi del d.lgs. 33/2013, al buon andamento complessivo della PA attraverso *“forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 5, co. 2).

A differenza di quanto previsto dalla legge 241/1990, l'accesso civico generalizzato non presuppone alcun interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento oggetto di accesso.

Il nuovo accesso civico, come si è detto, è potenzialmente esercitabile in ordine a qualsiasi dato o documento di cui l'amministrazione ha la disponibilità, ancorché non da essa prodotto, ma trova delle eccezioni e dei limiti rappresentati dall'esigenza di salvaguardare sia interessi pubblici sia interessi privati, che verrebbero a essere pregiudicati qualora la conoscenza di determinati dati o documenti fosse indiscriminatamente alla portata di chiunque.

Il nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013 disciplina anche le modalità con le quali può essere richiesto il riesame della decisione dell'amministrazione in ordine all'istanza pervenuta e i casi in cui, in tale fase del riesame, debba essere richiesto obbligatoriamente il parere all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 33/2013, *“il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5 bis”*, come anche l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, *“costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

In materia di accesso civico l'ANAC ha adottato, con delibera 28 dicembre 2016, n. 1309, le *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico”*.

Successivamente sull'argomento è intervenuta anche la Circolare n. 2 /2017 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, che tratta specificamente i seguenti aspetti: le modalità di presentazione della richiesta, gli uffici competenti, i tempi di decisione, i controinteressati, i rifiuti non consentiti, il dialogo con i richiedenti e, infine, il registro degli accessi.

La circolare, che è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 nonché alle Autorità indipendenti, ribadisce il principio della *“tutela preferenziale dell'interesse a conoscere”* che comporta, in caso di dubbi sull'applicazione di limiti o esclusioni, la *“prevalenza all'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare”*. Sempre in base a tale principio, *“qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es.*

⁵³ Si veda la precedente nota n. 52.

procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall'amministrazione come richiesta di accesso generalizzato.”.

La circolare, ancora, rivolge un fermo invito alle amministrazioni a instaurare un “dialogo cooperativo” con il richiedente. Anche nei casi in cui la richiesta sia massiva o irragionevole l'amministrazione dovrebbe far rilevare il problema e invitare conseguentemente il richiedente a ridefinire l'istanza.

7. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il RPCT, avvalendosi della propria struttura di collaborazione e dell'Ufficio relazioni con il pubblico, svolge attività di monitoraggio e di verifica circa l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al fine di assicurare, anche mediante l'adozione di direttive, la qualità dei dati pubblicati.

In particolare, ogni quadrimestre, il RPCT effettua delle verifiche a campione sulla sezione Amministrazione Trasparente che può interessare uno o più sottosezioni della stessa.

Nel caso in cui riscontri inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti, dati e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il RPCT provvede a inviare un formale sollecito al dirigente responsabile e, per conoscenza, al direttore competente, assegnando un termine massimo per l'adempimento, decorso infruttuosamente il quale procede, ai sensi dell'articolo 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013, alla segnalazione nei confronti dell'Ufficio di presidenza, dell'OIV e della struttura competente per i procedimenti disciplinari.

Indipendentemente dalla segnalazione degli eventuali suddetti inadempimenti riscontrati, il RPCT trasmette all'OIV, due volte l'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 15 luglio, gli esiti dell'attività di monitoraggio espletata.

8. Compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in relazione agli obiettivi di trasparenza

Ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 33/2013, l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della prestazione e dei risultati (Performance). Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono valutati dall'OIV ai fini della misurazione delle prestazioni, sia a livello organizzativo che individuale, dei dirigenti.

9. Misure ulteriori per la trasparenza

Come già anticipato, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 33/2013, a porsi come obiettivo strategico quello di promuovere maggiori livelli di trasparenza, “*che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali*”.

In conformità con tale disposto, l'Amministrazione individua quale ulteriore misura per la trasparenza, cui corrispondono relativi obblighi a carico del responsabile della trasmissione dei dati, la pubblicazione:

- del monitoraggio concernente il rispetto dei tempi, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti⁵⁴; pertanto, ciascun dirigente della struttura competente in

⁵⁴ Sul punto, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016 ha abrogato l'art. 24 del d.lgs. 33/2013 che disponeva, al comma 2, l'obbligo di pubblicazione del monitoraggio in questione. Tuttavia, deve rilevarsi che tuttora è vigente la disposizione

ordine alla specifica tipologia di procedimento è tenuto a trasmettere all'URP, che ne curerà la pubblicazione su A.T., due report annuali - il primo entro il mese di gennaio e il secondo entro quello di luglio - relativi ai tempi medi di conclusione per ciascuna tipologia di procedimenti amministrativi, relativi rispettivamente al secondo semestre dell'anno precedente e al primo semestre dell'anno in corso;

- del numero delle sedute dell'Aula cui ha partecipato ciascun consigliere regionale nonché la percentuale dei tassi di presenza.

10. Rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente

A partire dal 2014 si è provveduto a pubblicare tra i “Dati ulteriori” i risultati della rilevazione quantitativa, per ciascuna mensilità, degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

La pubblicazione di tali risultati proseguirà anche nel triennio 2019-2021, ritenendo che la raccolta dei dati di accesso costituisca un indicatore per misurare periodicamente il livello di conoscenza di “Amministrazione Trasparente”.

11. Obiettivi di accessibilità

Gli obiettivi di accessibilità hanno per oggetto ampliamenti dell'accessibilità agli strumenti informatici in favore di soggetti che presentano forme di disabilità.

La fonte normativa di riferimento è costituita in primo luogo dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), come modificata dal decreto legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, nonché dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 75/2005.

Successivamente sulla suddetta materia è intervenuta la circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha riepilogato gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche.

La legge 4/2004 definisce l'accessibilità in riferimento alla “*capacità dei sistemi informatici ... di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari*” (art. 2, co. 1, lett. a)).

Tra gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni vi è, in particolare, quello di rendere accessibili le informazioni presenti sul proprio sito, assicurando così il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nei confronti di tutti i loro destinatari.

In raccordo con il gestore del sito istituzionale sarà verificato il livello di rispondenza dello stesso agli standard previsti.

12. Iniziative per la comunicazione e per la partecipazione. Giornata della Trasparenza.

L'Amministrazione curerà la massima diffusione dei contenuti del presente Programma attraverso i canali della comunicazione istituzionale nonché in occasione dello svolgimento della “Giornata della Trasparenza”, da tenersi in ciascuna annualità, con una auspicabile partecipazione attiva e propositiva, in particolare, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

di cui all'art. 1, co. 28 della legge 190/2012, che prevede l'obbligo di pubblicazione. Preso atto del fatto che anche la relazione d'accompagnamento al d.lgs. 97/2016 nulla dica in proposito, non appare del tutto chiarito se l'obbligo di pubblicazione sia oggi rimasto tale.

L'URP avrà poi il compito di sviluppare ulteriormente il dialogo con i cittadini, assicurando il loro coinvolgimento, non solo come fruitori di servizi, ma anche come attori in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi istituzionali.